SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 16 novembre 2000 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A13907

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 11 settembre 2000, n. **330**

Regolamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento della Marina militare, la quale prevede, all'articolo 14, che l'ordinamento delle scuole della Marina può essere stabilito per decreto ministeriale e, all'articolo 64, che il Ministro della difesa ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto previsto nella legge stessa;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1965, concernente la suddivisione in specialità delle categorie del personale del corpo equipaggi militari marittimi;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante il regolamento di disciplina militare;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa e ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, che, nel dettare disposizioni in materia di riforma strutturale delle Forze armate, prevede, all'articolo 3 e all'allegato *B*, n. 3 l'adozione di provvedimenti di riorganizzazione riguardanti, tra l'altro, le scuole sottufficiali della Marina di Taranto e La Maddalena;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, che adotta il regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e la Maddalena, modificato con decreto 25 marzo 1997, n. 138;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate - sezione Marina, espresso nell'adunanza del 17 marzo 2000;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 8/39625/D.11 del 4 luglio 2000);

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Scopo delle scuole

1. Le scuole sottufficiali della Marina militare con sede a Taranto e La Maddalena provvedono alla formazione dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve della Forza armata.

2. Esse concorrono anche alla formazione dei marinai di leva, del personale appartenente ad altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, del personale civile del Ministero della difesa o di altre pubbliche amministrazioni e del personale militare di Forze armate estere.

Art. 2.
Compiti di istituto

1. L'attività formativa della scuola assolve la funzione relativa all'educazione, intesa a sviluppare le qualità etiche e militari, a far acquisire conoscenze marinaresche e a migliorare le attitudini fisiche, e la funzione relativa all'istruzione, intesa a completare le conoscenze specialistiche, l'educazione civica e la cultura del personale frequentatore.

2. Le scuole hanno i seguenti compiti:

a) formare gli allievi marescialli ed il personale del ruolo dei marescialli in relazione agli impieghi previsti all'atto del passaggio in servizio permanente e nei vari gradi del ruolo; a tal fine possono essere tenuti insegnamenti di livello universitario;

b) formare il personale del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente ed il personale del ruolo dei sergenti in relazione agli impieghi previsti nei vari gradi del ruolo;

c) formare il personale volontario di truppa in ferma breve in relazione al servizio da prestare nel periodo previsto;

d) formare il personale del ruolo dei musicisti;

e) completare la formazione del personale in servizio permanente e di leva, preparandolo a ricoprire incarichi e ad assumere le responsabilità previste per i diversi gradi nei diversi ruoli;

f) tenere corsi di aggiornamento, di istruzione, qualificazione, riqualificazione, abilitazione e specializzazione professionale;

g) tenere corsi, secondo le direttive dello stato maggiore della Marina, per il personale delle altre Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, per il personale civile del Ministero della difesa o di altre pubbliche amministrazioni e per il personale militare delle Forze armate estere.

Art. 3.
Struttura ordinativa

1. Le scuole sottufficiali sono enti non dipartimentali e dipendono dall'ispettore delle scuole della Marina.

2. L'ordinamento delle scuole e le dotazioni organiche del personale sono stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina.

3. La disciplina generale e le modalità di funzionamento delle scuole sono stabilite dal Capo di stato maggiore della Marina mediante l'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.

Art. 4.
Comando

1. I comandi delle scuole sono retti da un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo di stato maggiore.

2. Il comandante sovrintende alla formazione del personale frequentatore ed esercita l'alta direzione di tutte le attività della scuola. Esercita le funzioni di comandante di Corpo nei confronti del personale alle proprie dipendenze dirette.

Capo II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 5.
Organizzazione interna

1. Per l'assolvimento dei propri compiti il comandante ha alle dipendenze tre ufficiali superiori di grado non inferiore a capitano di fregata ai quali vengono conferiti gli incarichi di vice comandante, direttore degli studi e direttore del servizio di commissariato.

2. Il vice comandante dirige l'attività relativa all'inquadramento, all'educazione ed al supporto logistico. È il comandante di corpo del personale addetto all'educazione e al supporto logistico e del personale frequentatore. Sostituisce il comandante in caso di assenza o impedimento. Ha alle dipendenze gli ufficiali superiori, direttori della scuola marescialli e della scuola operatori, che hanno il compito di dirigere il settore relativo all'educazione, e i capi dei servizi generali e logistici.

3. Il direttore degli studi dirige l'attività relativa all'istruzione, mantenendo la dipendenza funzionale dal vice comandante per gli aspetti gestionali. Sostituisce il vice comandante in caso di assenza o impedimento. È il comandante di Corpo del personale addetto all'istruzione. Ha alle dipendenze il corpo insegnante militare e civile, suddiviso in dipartimenti di insegnamento, che riuniscono i docenti e gli istruttori che insegnano materie affini.

4. Il direttore del servizio di commissariato dirige l'attività relativa alla gestione del denaro e dei materiali. Esercita le funzioni di comandante di Corpo nei confronti del personale alle proprie dipendenze.

5. L'organizzazione dei vari settori ed i compiti del personale addetto sono stabiliti dallo stato maggiore della Marina mediante l'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.

Art. 6.
Istruzione

1. L'istruzione del personale frequentatore è affidata ad insegnanti e istruttori civili e militari organizzati nei dipartimenti di insegnamento della direzione studi.

2. Gli insegnanti ed istruttori civili vengono scelti secondo la normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di insegnamento presso gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado o di livello universitario.

3. Gli insegnanti ed istruttori militari assegnati in organico sono scelti fra gli ufficiali ed i marescialli in possesso dei titoli previsti dallo Stato maggiore della Marina.

4. Per esigenze specifiche di istruzione, che non possano essere soddisfatte con i docenti in organico, i comandi delle scuole possono conferire incarichi di docenza ad insegnanti civili e militari esterni, secondo la normativa vigente in materia di incarichi di insegnamento, a livello di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o a livello universitario, presso gli istituti e le scuole militari.

5. A capo dei dipartimenti di insegnamento, nei quali rientrano le diverse materie secondo la loro affinità, possono essere preposti insegnanti militari e civili, designati sulla base di quanto previsto dalla tabella organica.

6. Incarichi di insegnamento possono essere conferiti anche ad ufficiali e marescialli, destinati presso i servizi della scuola o presso altri enti, che, per specializzazione o incarico, possiedano i requisiti idonei per insegnamenti specialistici.

Art. 7.
Personale militare e civile

1. Presso le scuole sono destinati:

a) personale militare secondo quanto stabilito dallo Stato maggiore della Marina con la tabella organica;

b) personale civile dell'amministrazione della Difesa.

Capo III

CORSI

Art. 8.
Tipologia dei corsi

1. Lo Stato maggiore della Marina stabilisce i corsi che devono essere svolti presso le scuole; nell'ambito dei predetti corsi possono essere previsti, quale parte integrante degli stessi, periodi di imbarco su unità navali ed aeree.

Art. 9.
Materie di insegnamento

1. Le materie di insegnamento per il personale frequentatore sono stabilite dalle monografie dei corsi, approvate dall'ispettore delle scuole della Marina.

2. Oltre alle materie obbligatorie previste dalle monografie dei corsi, possono essere impartiti anche insegnamenti relativi a materie facoltative con o senza esame, secondo quanto disposto dallo stato maggiore della Marina; tali insegnamenti possono svolgersi sia durante il periodo di istruzione a terra sia durante gli eventuali periodi di imbarco.

Art. 10.
Esami

1. I corsi svolti terminano con gli scrutini delle prove effettuate durante i corsi, con esami scritti ed orali, secondo quanto disposto dallo stato maggiore della Marina e dalle rispettive monografie.

2. Il personale frequentatore è valutato da apposite commissioni nominate con le modalità previste dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.

Art. 11.
Attitudine professionale

1. Gli allievi marescialli sono valutati, oltre che in base al profitto negli studi, anche sotto il profilo dell'attitudine professionale, per il complesso degli elementi di cui alle seguenti voci:

a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;

b) attitudini intellettive;

c) qualità d'animo e di carattere.

2. I criteri di valutazione di cui al comma 1 possono essere estesi anche ad altro personale frequentatore, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina e dalle monografie dei corsi.

Art. 12.
Organi collegiali

1. L'analisi del profitto degli studi e la valutazione dell'attitudine professionale del personale frequentatore sono affidate ai seguenti organi collegiali e permanenti delle scuole:

a) consiglio degli istruttori, che esprime un giudizio sull'attitudine fisica;

b) consiglio degli studi, che esprime un giudizio sull'attitudine intellettiva;

c) consiglio di disciplina, che esprime un giudizio sulle qualità di animo e di carattere.

2. Nei confronti del personale frequentatore, il consiglio di disciplina esprime anche il giudizio sulla idoneità complessiva al superamento del corso, compila le graduatorie di fine corso, propone la non idoneità per l'eventuale proscioglimento, si esprime nei casi di gravi mancanze disciplinari.

3. La composizione e le modalità di funzionamento degli organi collegiali di cui al comma 1, sono stabilite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.

Art. 13.
Graduatorie

1. La graduatoria di merito, approvata dai comandi delle scuole, viene compilata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascun allievo maresciallo e risultanti dalla media ponderata dei punteggi relativi all'attitudine professionale ed al profitto riportati negli esami intermedi e finali. Le modalità per la formazione delle medie ponderate sono stabilite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 15.

2. Nella graduatoria, a parità di punto di media, è data la precedenza all'allievo maresciallo che ha il più alto voto di attitudine professionale. A parità anche di questo, è data precedenza all'ordine della preesistente graduatoria.

3. I nominativi degli allievi marescialli che vengono proposti per il proscioglimento d'autorità per insufficienza di profitto negli studi, sono aggiunti dopo i promossi, fuori graduatoria.

4. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3, possono essere adottati per la formazione delle graduatorie di fine corso degli altri corsi del personale frequentatore, secondo quanto disposto dallo Stato maggiore della Marina e dalle monografie dei corsi.

Art. 14.
Equipollenza dei titoli di studio

1. Il riconoscimento dei corsi effettuati è regolato dalla normativa in vigore sulla equipollenza dei titoli di studio.

Capo IV
DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI

Art. 15.
Disposizioni attuative

1. Per l'applicazione del presente regolamento, la disciplina dell'organizzazione interna e delle modalità di funzionamento delle scuole è disposta dallo Stato maggiore della Marina, mediante l'emanazione di disposizioni attuative.

Art. 16.
Disposizioni finali

1. È abrogato il regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena, adottato con il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, e modificato con il decreto ministeriale 15 marzo 1997, n. 138.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 settembre 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2000
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 283

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante «Ordinamento della Marina militare», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1926, n. 162, si riporta il testo degli articoli 14 e 64:

«Art. 14. — Gli istituti e scuole della regia Marina comprendono:

A) Per gli ufficiali: (omissis);

B) Per il personale del C.R.E.M.: (omissis);

C) Per il personale non militare: 5° gli istituti nautici.

L'ordinamento di ciascun istituto o scuola è stabilito per decreto reale o ministeriale.

Tutti gli istituti e scuole, ad eccezione degli istituti nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad essi sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori dei vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di detti corpi. All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti».

«Art. 64. — Il Ministro della marina ha facoltà di dettare le norme particolari per l'esecuzione di quanto è previsto nella presente legge».

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, recante il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 luglio 1931, n. 171;

— La legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzeta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181;

— La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1978, n. 203;

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, recante «Regolamento di disciplina militare», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 1986, n. 214;

— La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1983, n. 138;

— La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1987, n. 11;

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, riguardante il riordino dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122;

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della Difesa», è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1997, n. 45;

— Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a), d)* ed *h),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 gennaio 1998, n. 3; si riporta il testo dell'art. 3 e dell'allegato *B*, n. 3:

«Art. 3. — 1. Il Ministro della difesa, entro i tre mesi precedenti l'adozione dei provvedimenti di soppressione e riorganizzazione da attuarsi nell'anno successivo, promuove incontri con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di assumere le iniziative atte a favorire il reimpiego del personale civile in servizio attraverso anche l'attivazione di programmi di riqualificazione e riconversione professionale.

2. I provvedimenti, conseguenti all'attuazione delle prescrizioni recate dall'art. 2 e quelli indicati nelle tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, sono adottati su proposta del Capo di stato maggiore della Difesa, con decreto del Ministro della difesa.

3. Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle competenti commissioni parlamentari sullo stato di avanzamento dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ovvero sulla necessità di apportarvi correttivi nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche di personale previste dalle vigenti disposizioni.

ALLEGATO *B*

PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE

N.	Ente/comando interessato	Data	*Note*
	1. D'INTERESSE INTERFORZE		
1	Comando operativo di vertice Interforze	1997	Assorbe parte delle funzioni dello S.M. della Difesa e degli S.M. di Forza armata per la pianificazione e la direzione delle operazoni Interforze e/o multinazionali. È posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Difesa

2. D'INTERESSE DELL'ESERCITO
(Omissis)

3. D'INTERESSE DELLA MARINA
(Omissis)

N.	Ente/comando interessato	Data	*Note*
10	Scuola sottufficiali della Marina di Taranto	1998	Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo *iter* formativo dei sottufficiali conseguente al riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento di cui al decreto legislativo n. 196/1995
11	Scuola sottufficiali della Marina di La Maddalena	1998	Riarticolata in termini di compiti e struttura ordinativa per tener conto del nuovo *iter* formativo dei sottufficiali conseguente il riordinamento dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento di cui al decreto legislativo n. 196/1995»

— Il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, che adotta il regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1995, n. 303;

— Il decreto ministeriale 25 marzo 1997, n. 138, recante modificazioni al decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, relativo al regolamento concernente il nuovo ordinamento delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1997, n. 121;

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17:

3. «Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando la necessità di di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

00G0382

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche;

Visto lo statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1956, n. 308, che prevede l'effettuazione da parte della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., di notiziari e programmi radiofonici in lingua italiana e slovena per il territorio di Trieste;

Visti gli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, che prevedono che la concessionaria del servizio pubblico effettui, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena per la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sulla disciplina dell'attività di Governo e nell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente gli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 19 della convenzione per la concessione alla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio pubblico di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1997, che approva la convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - e la RAI - Radiodiffusione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuta la necessità di adeguare, sulla base delle risultanze emerse nella sede dell'apposito gruppo paritetico costituito tra la Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana, l'entità del corrispettivo e delle voci economiche connesse, rispettivamente previste dagli articoli 5, 7 ed 8 della convenzione;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2000, alla quale è stato invitato il Presidente della giunta della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle comunicazioni;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 11 giugno 1997, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché in applicazione della legge 14 aprile 1956, n. 308, tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi televisivi e radiofonici in lingua slovena ed in lingua italiana per la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.

2. Il relativo impegno di spesa, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, è assunto con decreto dirigenziale di esecuzione.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

CARDINALE, *Ministro delle comunicazioni*

Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2000
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 327

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 11 GIUGNO 1997 FRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER L'INFORMAZIONE E L'EDITORIA, E LA RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA TRASMISSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI IN LINGUA SLOVENA NONCHÉ RADIOFONICI IN LINGUA ITALIANA PER LA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonché della legge 14 aprile 1956, n. 308, visto lo statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia approvato con legge costituzionale n. 1 del 31 gennaio 1963, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della società concessionaria dello Stato per l'effettuazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena nonché radiofoniche per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1994 è stata rinnovata la convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. di durata ventennale per la concessione in esclusiva del servizio di diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi sull'intero territorio nazionale che richiama all'art. 19 le prestazioni aggiuntive di cui sopra è cenno;

Vista la convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che il Gruppo paritetico istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 1998 incaricato di esprimersi in ordine alla rinegoziazione prevista dall'art. 12, ultimo comma, del testo convenzionale in argomento nelle sedute del 23 luglio 1998, del 10 dicembre 1998 e del 23 marzo 1999, ha valutato, sulla base della documentazione presentata dalla RAI, l'esistenza di un divario, tra il corrispettivo erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i costi sostenuti dalla RAI per le trasmissioni di cui alla predetta convenzione;

Visto il verbale della ulteriore riunione del gruppo paritetico svoltasi il 9 giugno 1999, dal quale emerge la necessità di mantenere invariato il numero di ore annue di trasmissione previsto dalla convenzione e di riconoscere in corso d'anno una maggiorazione del corrispettivo annuo per le trasmissioni per il Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre 1999 con il quale è stato incrementato, relativamente all'anno 1999 - di L. 5.850.003.620, I.V.A. inclusa, l'entità del corrispettivo annuo dovuto alla RAI per sopperire al prospettato divario per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena nonché radiofonici in lingua italiana per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'art. 5 delle vigente convenzione;

Visto il parere espresso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota n. 1/112/10949/1/10 dell'11 gennaio 2000;

Considerata la conseguente necessità di modificare gli articoli 5, 7 e 8 della citata convenzione, relativi rispettivamente al corrispettivo annuo ed alle detrazioni per ciascuna ora di trasmissione non effettuata, al deposito cauzionale, nonché alle penali da applicare in caso di inadempienza;

Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, codice fiscale n. 80407020587 nella persona del dott. Arturo Baldanza capo dell'ufficio dirigenziale generale per il coordinamento dell'informazione e della comunicazione pubblica, a ciò delegato, e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., codice fiscale n. 00709370589, con sede sociale in Roma, viale Mazzini, 14, nella persona del presidente dott. Roberto Zaccaria e del direttore generale dott. Pier Luigi Celli, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 della convenzione indicata nelle premesse è sostituito dal seguente testo:

«1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, corrisponderà alla RAI per le prestazioni di cui all'art. 1 un corrispettivo annuo di L. 12.323.740.030 più I.V.A. di legge.

2. Gli oneri della presente convenzione, in quanto corrispondenti a prestazioni continuative, saranno soggetti ad adeguamento per effetto della revisione periodica ai sensi dell'art. 44 della legge del 23 dicembre 1994, n. 724.

3. Il competente ufficio circoscrizionale del Ministero delle comunicazioni farà pervenire annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per conoscenza al Commissario di Governo, una dichiarazione attestante l'effettività delle trasmissioni di cui alla presente convenzione.

4. La RAI rimetterà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per ogni esercizio finanziario una fattura annua posticipata firmata dai propri rappresentanti.

5. La fattura conterrà, in detrazione del corrispettivo globale previsto al primo comma del presente articolo, il valore dell'eventuale diminunzione del numero di ore di trasmissione effettuate rispetto al numero di ore indicate dall'art. 1 della presente convenzione secondo il seguente parametro:

L. 32.000.000 per ciascuna ora di trasmissione televisiva in lingua slovena;

L. 1.125.590 per ciascuna ora di trasmissione radiofonica in lingua slovena;

L. 350.000 per ogni ora di trasmissione radiofonica in lingua italiana».

Art. 2.

L'art. 7 della convenzione indicata nelle premesse è sostituito dal seguente testo:

«1. A garanzia degli obblighi assunti la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore del presente atto aggiuntivo, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di L. 616.200.000 in numerario o in titoli di Stato o equiparati al loro valore nominale, comprensiva di L. 335.000.000 già in precedenza versate.

2. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalità o per qualsiasi altra ragione, la società concessionaria dovrà integrarlo entro un mese dalla notifica del prelievo.

3. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della società concessionaria».

Art. 3.

L'art. 8 della convenzione indicata nelle premesse è sostituito dal seguente testo:

«1. In caso di inadempienza della RAI nell'espletamento dei servizi previsti, non dovuta a cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penali, salvo maggior danno:

a) L. 1.850.000 per ciascun giorno di ritardo nella consegna del palinsesto dei programmi radiotelevisivi che deve avvenire entro il primo giorno del mese antecedente il trimestre di riferimento come previsto dall'art. 4, primo comma;

b) L. 10.500.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi televisivi superiore al 10% annuo;

c) L. 400.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in sloveno superiore al 10% annuo;

d) L. 120.000 per ciascuna ora di riduzione dei programmi radiofonici in italiano superiore al 10% annuo.

2. Tale ridotto adempimento non genera responsabilità, ma soltanto riduzione del corrispettivo, quando esso sia determinato da giustificate esigenze di modifica del palinsesto.

3. Il pagamento della suddetta penalità non esonera la RAI da eventuale responsabilità verso i terzi.

4. Il pagamento della penalità suindicata deve essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione.

5. Trascorso tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla società ai sensi dell'art. 7, come modificato dal presente atto aggiuntivo, con l'obbligo di reintegrarlo nei termini previsti dallo stesso articolo.

6. A seguito di ripetute inadempienze la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo averlo notificato, può a suo insindacabile giudizio, disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione».

Art. 4.

Il presente atto aggiuntivo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2000. Restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella convenzione.

Art. 5.

Il presente atto aggiuntivo che viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica, mentre impegna la RAI fin dal momento della firma diventa esecutivo per la Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la registrazione da parte degli organi di controllo.

Roma, 22 febbraio 2000

p. *La Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Dipartimento per l'informazione e l'editoria
BALDANZA
p. *La RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.*

Il Presidente
ZACCARIA

Il Direttore generale
CELLI

00A14334

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2000.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e delle regioni Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali della prima decade di novembre 2000 nonché per i dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Piemonte nei mesi di aprile e maggio 2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nella prima decade del mese di novembre 2000 il territorio della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e delle regioni Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte è stato interessato da un'eccezionale e nuova ondata di maltempo che ha causato la perdita di vite umane, lo straripamento di corsi d'acqua, frane, allagamenti e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso ha causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate che in parte erano già particolarmente provate dalle precedenti recenti inondazioni;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Viste le richieste della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, delle giunte regionali della Liguria, della Toscana, dell'Emilia-Romagna e del Piemonte;

Considerato altresì, che nel mese di aprile e maggio 2000 il territorio della regione Piemonte è stato interessato da fenomeni alluvionali che hanno causato dissesti idrogeologici e danni tali da impedire, in occasione dei recenti eventi calamitosi, la riduzione dei rischi;

Ritenuto necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 novembre 2000, su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato, fino al 31 dicembre 2001 lo stato di emergenza nei territori delle regioni colpite dall'evento di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2000

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
BIANCO

00A14347

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 3 novembre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Massimo Pirozzi, nato a Napoli il 6 novembre 1970, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Diplom - Ingenieurin Fachhochschule» conseguito presso la «Fachhochschule» di Colonia in data 13 novembre 1997;

Preso atto che il richiedente risulta iscritto all'«Ingenieurkammer-Bau» della Renania del Nord dal 24 febbraio 2000;

Preso atto che il migrante ha documentato esperienza professionale, nel campo ingegneristico dal giugno 1997 al febbraio 2000;

Considerato inoltre che la formazione accademico-professionale del sig. Pirozzi, nel campo dell'ingegneria risulta essere mancante della parte relativa all'impiantistica;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 28 giugno 2000;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi sei;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Massimo Pirozzi, nato a Napoli il 6 novembre 1970, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo rilevante per l'accesso all'albo degli ingegneri e per l'esercizio di questa professione in Italia;

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta del richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, consiste in un esame di fisica tecnica.

Roma, 3 novembre 2000

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova è volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effetivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

00A14274

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro, dell'ufficio delle imposte dirette, dell'ufficio I.V.A. di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 13539 del 16 ottobre 2000 con la quale il dirigente dell'ufficio delle imposte dirette di Pisa ha comunicato la previsione di mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette e del registro di Pisa per i giorni 17-18-19 ottobre 2000 per consentire le operazioni connesse all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Pisa;

Vista la nota n. 13662 del 19 ottobre 2000 con la quale il dirigente dell'ufficio delle entrate di Pisa ha confermato il mancato funzionamento degli uffici delle imposte dirette e del registro per i giorni 17-18-19 ottobre 2000 e dell'ufficio I.V.A. di Pisa per i giorni 18 e 19 ottobre 2000 per le motivazioni sopra esposte e richiesto l'emanazione del relativo decreto di chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Pisa e dell'ufficio delle imposte dirette di Pisa è accertato per i giorni 17-18-19 ottobre 2000.

Il mancato funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Pisa è accertato per i giorni 18 e 19 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 26 ottobre 2000

Il direttore regionale: PARDI

00A14267

DECRETO 27 ottobre 2000.

Autorizzazione alla società «Centro di assistenza fiscale unione sindacale pubblico e privato impiego dipendenti agricoltura e pensionati S.r.l.», in forma abbreviata «CAF dipendenti e pensionati U.S.P.P.I.D.A.P.», in Roma, ad esercitare l'attività di assistenza fiscale.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto l'art. 32, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in base al quale le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e pensionati od organizzazioni territoriali da esse delegate, aventi complessivamente almeno cinquantamila aderenti possono costituire centri di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma 1 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti, ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto del direttore del Dipartimento delle entrate del 12 luglio 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 17 luglio 1999, con il quale all'art. 1

è stata attribuita alle direzioni regionali la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale;

Vista l'istanza prodotta in data 10 ottobre 2000 con la quale la società «CAF Unione sindacale pubblico e privato impiego dipendenti e pensionati S.r.l.», in forma abbreviata «CAF dipendenti e pensionati U.S.P.P.I.D.A.P. S.r.l.», con sede legale in Roma, via Anastasio II, n. 372, chiede di essere abilitata alla costituzione di centri di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e pensionati;

Visto l'atto costitutivo stipulato il 17 luglio 2000 a rogito notaio Pelosi Francesco P. (repertorio n. 31296 - raccolta n. 9907) e lo statuto ad esso allegato dal quale risulta interamente versato il capitale sociale pari a cento milioni di lire;

Vista la polizza di assicurazione stipulata con la compagnia di assicurazioni «UNIPOL» la cui garanzia è prestata con un massimale di 5.000.000.000 ai sensi dell'art. 6, comma 1, del citato decreto n. 164/1999;

Vista la relazione tecnica sulla capacità operativa del CAF anche in ordine all'affidamento a terzi delle attività di assistenza fiscale, previsto a norma dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le delibere in data 12 luglio 2000, rispettivamente dalla Federazione nazionale U.S.P.P.I. pensionati e della Federazione nazionale U.S.P.P.I. agricoltura con le quali si dà mandato per la costituzione del presente CAF;

Viste le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali i segretari nazionali di dette Federazioni dichiarano che le stesse hanno complessivamente un numero di aderenti superiore a cinquantamila unità;

Vista l'insussistenza di provvedimenti di sospensione dell'ordine di appartenenza a carico del responsabile dell'assistenza fiscale dott. Fedele Coluccia nato a Casarano il 1º giugno 1966, iscritto all'albo dei dottori commercialisti;

Considerato che nell'istanza di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, sono indicati gli elementi richiesti dall'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale n. 164/1999;

Viste le dichiarazioni rese dai componenti il consiglio di amministrazione della società richiedente attestanti la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164/1999;

Considerato che sussistono, quindi i requisiti e le condizioni previste dal capo V del decreto legislativo n. 241/1997, come aggiunto dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, e del capo II del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, per la costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Autorizza:

La società «Centro di assistenza fiscale unione sindacale pubblico e privato impiego dipendenti agricoltura e pensionati S.r.l.» in forma abbreviata «CAF dipendenti e pensionati U.S.P.P.I.D.A.P.» all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto ministeriale n. 164/1999 e dell'art. 33 del decreto legislativo n. 241/1997.

La predetta società sarà iscritta all'albo dei centri autorizzati di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2000

p. *Il direttore generale:* PITTELLI

00A14348

DECRETO 27 ottobre 2000.

Concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione ed esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle predette specie.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DOGANALI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Visto in particolare l'art. 9-*bis* del citato testo unico che conferisce la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, che in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349, ha provveduto a disciplinare l'organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e l'ordinamento del relativo personale;

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 1994, concernente il riordinamento del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Vista la convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 che ha soppresso il regolamento 3626/82 del 31 dicembre 1982, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1476/99 della Commissione del 6 luglio 1999;

Visto il regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 7 settembre 1992, che ha dettato le modalità relative ai controlli in ambito doganale in attuazione dell'art. 8, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente l'applicazione in Italia della convenzione di Washington del 3 marzo 1973;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1996 riguardante la concentrazione presso alcuni uffici doganali delle operazioni di importazione ed esportazione delle specie di animali e vegetali in via di estinzione di cui alla convenzione di Washington;

Vista la ministeriale protocollo n. 97029801 del 27 giugno 1997 del Ministero per le politiche agricole con la quale si impartiscono le disposizioni d'applicazione del regolamento n. 338/97, convenute a seguito della conferenza di servizi tenutasi presso il Ministero dell'ambiente il 19 giugno 1996;

Visti gli articoli 3, comma 2, 4 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'esercizio dei poteri e le attribuzioni dei dirigenti generali;

Ritenuta la necessità di dovere aggiornare, in base alle mutate esigenze operative, l'elenco di dogane abilitate al compimento delle citate operazioni doganali;

Attesi i pareri favorevoli del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'ambiente resi rispettivamente con note protocollo n. 9805559 del 21 dicembre 1998 e protocollo n. 7219 del 21 ottobre 1998 per la dogana di Alessandria, protocollo n. 9904067 dell'8 settembre 1999 e protocollo n. 16122 del 21 ottobre 1998 per la dogana di Catania, protocollo n. 9901598 del 12 aprile 1999 e protocollo n. 7629 del 28 aprile 1999 per la dogana di Salerno, protocollo n. 9703195 del 24 luglio 1997 e protocollo n. 14069 del 10 ottobre 1997 per la dogana di Venezia II - aeroporto Marco Polo, nonché, infine, protocollo n. 9904980 del 27 ottobre 1999 e protocollo n. 19795 del 9 novembre 1999 per la dogana aeroportuale di Punta Raisi;

Atteso il parere favorevole del comitato di gestione, espresso nella seduta del 4 settembre 2000;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, citato in premessa, possono essere effettuate esclusivamente presso le dogane di Alessandria, Ancona, Bari, Bologna-Borgo Panigale (aeroporto), Catania, Chiasso, Genova, Genova II (aeroporto Cristoforo Colombo), Milano, Segrate (aeroporto Linate), Somma Lombardo (aeroporto Malpensa), Napoli, Napoli II (aeroporto Capodichino), Palermo, Palermo-Punta Raisi (aeroporto), Pisa, Ponte Chiasso, Roma II, Salerno, Tarvisio, Torino, Caselle Torinese, Trieste, Venezia II (aeroporto Marco Polo), Verona.

Art. 2.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legname indicati negli allegati al citato regolamento (CE) n. 338/97 potranno essere effettuate, oltre che presso gli uffici doganali indicati al precedente art. 1, presso le dogane di La Spezia, Livorno, Monfalcone, Ortona a Mare, Ravenna, Salerno e Savona.

Art. 3.

Per il riconoscimento degli esemplari sottoposti alle formalità doganali le dogane indicate nei precedenti articoli 1 e 2 richiederanno l'intervento del personale del Corpo forestale dello Stato secondo le modalità indicate nel summenzionato decreto ministeriale 4 settembre 1992.

Art. 4.

È abrogato il decreto del Ministro delle finanze 3 luglio 1996, citato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 27 ottobre 2000

Il direttore generale: GUAIANA

00A14265

DECRETO 7 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del territorio di Pavia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio - Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Viste le note protocollo n. 1/197603 del 17 ottobre 2000 e protocollo n. 206438 del 26 ottobre 2000, del direttore dell'ufficio del territorio di Pavia, con le quali sono stati comunicati la causa ed il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del medesimo ufficio;

Atteso che il mancato funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi all'inagibilità dello stabile sito in viale Oberdan n. 4 a causa di calamità naturale;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Pavia dal 17 ottobre 2000 al 26 ottobre 2000 per quanto riguarda l'accettazione delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione e dal 17 ottobre 2000 al 28 ottobre 2000 per quanto riguarda l'attività di ispezione e certificazione, a causa dell'inagibilità dello stabile sede dell'ufficio a seguito di calamità naturale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 novembre 2000

Il direttore compartimentale: ETTORRE

00A14266

DECRETO 9 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LIGURIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1998/11772 del 28 gennaio 1998, con il quale sono stati delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota del protocollo n. 524/2000 in data 19 ottobre 2000 con la quale la procura generale della Repubblica di Genova segnala la chiusura al pubblico dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di La Spezia nella giornata del 13 ottobre 2000, a causa di uno sciopero del personale proclamato dalle organizzazioni sindacali del pubblico impiego;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale del Pubblico registro automobilistico di La Spezia nella giornata del 13 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 novembre 2000

Il direttore regionale: VIOLA

00A14349

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 agosto 2000.

Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, ed in particolare il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e all'abrogazione del precedente regolamento (CE) n. 820/97;

Visto il regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;

Vista la nota n. 22600 del 30 agosto 2000 con la quale, in conformità dell'art. 20 del sopracitato regolamento n. 1760/2000 del Parlamento e del Consiglio è stato notificato alla Commissione UE che il Ministero delle politiche agricole e forestali è designato quale «Autorità competente» ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura delle carni bovine;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1997 recante «Modalità applicative supplementari del regolamento n. 820/1997/UE relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carne bovina»;

Ritenuta la necessità di fornire alcune indicazioni agli operatori ed alle organizzazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine nonché di disporre termini e modalità di applicazione supplementari per consentire l'attività degli operatori e delle organizzazioni che intendono fornire informazioni facoltative sulle proprie carni bovine così come previsto dal citato regolamento (CE) n. 1760/2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

«etichettatura»: l'apposizione di una etichetta sul singolo pezzo di carne o su pezzi di carne o sul relativo materiale di imballaggio o, per i prodotti non preimballati, le informazioni appropriate fornite per iscritto ed in modo visibile al consumatore nell'esercizio di vendita;

«carni bovine»: tutti i prodotti dei codici NC 0201, 0202, 0206 10 95 e 0206 29 91; tra le carni di animali della specie bovine si intendono comprese anche quelle della specie bufalina;

«carne bovina preconfezionata»: unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alla collettività, costituita da carne bovina e dall'imballaggio in cui è stata immessa prima di essere posta in vendita, avvolta interamente e in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;

«carne bovina preincartata»: unità di vendita costituita da carne bovina e dall'involucro nel quale è stata posta o avvolta negli esercizi di vendita;

«organizzazione»: un gruppo di operatori del medesimo settore o di settori diversi negli scambi di carne bovina;

«autocontrollo»: controllo interno del singolo operatore della filiera nonché quello esercitato attraverso ispettori dell'organizzazione;

«controllo»: controllo esercitato a cura di un organismo indipendente autorizzato dalla competente autorità e designato dall'organizzazione. Tale organismo deve essere riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti dalla norma europea EN/45011;

«vigilanza»: controllo esercitato dalla pubblica amministrazione per garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 1760/2000 e delle norme attuative del presente decreto.

SISTEMA OBBLIGATORIO DI ETICHETTATURA

Art. 2.

1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine provvedono ad etichettarle. Ricadono in tale obbligo anche gli operatori e le organizzazioni che lavorano per conto terzi.

2. L'etichetta reca le seguenti informazioni obbligatorie:

a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero di identificazione di un gruppo di animali;

b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale macello. L'indicazione deve recare le parole «Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo) (numero di approvazione)»;

c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato membro o il Paese terzo in cui è situato tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo) (numero di approvazione)»;

I numeri di approvazione del macello e/o del laboratorio di sezionamento previsti alle lettere *b)* e *c)* sono:

quelli di approvazione previsti dall'art. 10, comma 1, della direttiva n. 64/433/CEE del 26 luglio 1964,

oppure

3. il numero di registrazione nazionale dal 1° gennaio 2002, gli operatori e le organizzazioni dovranno indicare in etichetta, le seguenti ulteriori informazioni:

a) lo Stato membro o Paese terzo di nascita;

b) gli Stati membri o i Paesi terzi in cui ha avuto luogo l'ingrasso;

c) lo Stato membro o Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione.

Per le carni bovine ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o inferiore a trenta giorni nello Stato membro o nel Paese terzo di nascita o nello Stato membro o nel Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione, non è necessario indicare tali Stati membri o Paesi terzi quale Stato membro o Paese terzo di ingrasso se gli animali sono stati ingrassati in un altro Stato membro o Paese terzo per un periodo superiore a trenta giorni.

Per le carni ottenute da animali nati nella Comunità anteriormente al 1° gennaio 1998, qualora non sia disponibile l'informazione circa il luogo di nascita e/o il luogo di ingrasso, diverso dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso è sostituita dall'indicazione «* (nato prima del 1° gennaio 1998)».

Per le carni ottenute da animali importati vivi nella Comunità, per le quali non sia disponibile l'informazione relativa al luogo di nascita ed al luogo di ingrasso, diversi dall'ultimo luogo di ingrasso, l'indicazione del luogo di nascita e/o di ingrasso è sostituita dall'indicazione «* (Importato vivo nella CE)» oppure «* (Importato vivo da [nome del paese terzo])».

4. Per le carni che provengono da animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso Stato membro U.E. è possibile riportare in etichetta «origine: (nome dello Stato membro)», mentre per le carni che provengono da animali nati, ingrassati e macellati in uno stesso Paese terzo è possibile indicare «origine: (nome del Paese terzo)».

5. In deroga, gli operatori e le organizzazioni indicano in etichetta, per le carni macinate, dal 1° settembre 2000:

a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale numero può essere il numero di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni, o il numero di identificazione di un gruppo di animali;

b) nome dello Stato in cui sono state preparate le carni macinate. L'indicazione deve recare le parole: «Preparato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo)»;

c) nome dello Stato membro o del Paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione. L'indicazione deve recare le parole: «Macellato in (nome dello Stato membro o del Paese terzo)»;

nonché dal 1° gennaio 2002:

d) nome del Paese o dei Paesi di nascita e di allevamento degli animali, se differenti da quello di preparazione delle relative carni. L'indicazione deve recare le parole: «Origine (Stato/i membro/i o Paese/i terzo/i di nascita e di allevamento)»;

6. L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. Le informazioni da riportare in etichetta possono essere espresse anche mediante codice a barre o codice alfanumerico attribuito dall'impianto di macellazione e/o dal laboratorio di sezionamento; in tal caso la carne deve essere accompagnata da un documento riportante, oltre il codice a barre o il codice alfanumerico, tutte le informazioni previste in etichetta. Nell'esercizio di vendita, in ogni caso, le informazioni riportate devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile. Le informazioni riportate in etichetta sulle carni preconfezionate in un laboratorio di sezionamento o sulle carni preincartate nell'esercizio di vendita devono essere espresse in forma chiara, esplicita e leggibile.

Il rilascio delle etichette nei laboratori di sezionamento, nel caso di prodotto preconfezionato, e negli esercizi di vendita, anche nel caso di carne venduta a taglio, deve avvenire con un sistema che consenta la stampa automatica dell'etichetta medesima.

Per la carne venduta a taglio nell'esercizio di vendita l'etichetta può essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta. Fermo restando l'obbligo dell'apposizione dell'etichetta nelle carni preincartate negli esercizi di vendita, è consentita, fino al 15 dicembre 2000, la sostituzione dell'etichetta medesima con l'informazione fornita per iscritto.

7. L'operatore o l'organizzazione deve adottare un sistema di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registrazione, con aggiornamento giornaliero, contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e delle partenze degli animali, delle carcasse e/o tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze e, nel caso dell'esercizio di vendita, tra l'arrivo e la carne messa in vendita al dettaglio.

Sistema facoltativo di etichettatura

Art. 3.

1. L'operatore o l'organizzazione che intende etichettare la carne bovina con ulteriori informazioni, oltre a quelle obbligatorie di cui all'art. 2, deve:

a) essere iscritto/a al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;

b) essere in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti dal presente decreto;

c) disporre di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 4.

1. L'operatore o l'organizzazione deve assicurare quanto segue:

a) capacità di esercitare gli autocontrolli necessari per garantire l'applicazione del disciplinare;

b) gestione di una banca dati dei bovini interessati, delle aziende in cui gli stessi sono allevati, delle imprese di trasporto degli animali, dei macelli e degli esercizi di vendita.

2. L'operatore o l'organizzazione deve, inoltre:

a) applicare le etichette alla carne confezionata e assicurare, nel caso di etichettatura delle carni vendute al dettaglio, un idoneo sistema automatico che garantisca un nesso tra quantità di carne in entrata e quella messa in vendita. L'etichettatura può essere garantita nel quadro di un sistema di filiera in cui ogni segmento produttivo fornisce le dovute garanzie a quello successivo;

b) tenere costantemente aggiornata, con frequenza almeno settimanale, la banca dati delle informazioni necessarie ad attestare la rintracciabilità del prodotto etichettato.

Art. 5.

1. Al fine di sottoporre alla approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali il disciplinare, l'operatore o l'organizzazione deve presentare apposita domanda ed allegare:

relazione tecnica sull'organizzazione di filiera da cui si evinca, tra l'altro, la distribuzione territoriale dell'attività ed il volume stimato;

disciplinare come previsto all'art. 10;

disciplinare e atto di approvazione ufficiale del Paese della U.E. o del Paese terzo riconosciuto equivalente ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 qualora una delle fasi della produzione sia assicurata in detti paesi;

documentazione attestante i requisiti previsti all'art. 6.

Art. 6.

1. L'organismo indipendente, designato dall'operatore o dalla organizzazione ai controlli ai fini dell'etichettatura deve essere riconosciuto rispondente ai criteri fissati dalla norma europea EN/45011. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, gli organismi indipendenti designati dagli stessi segmenti produttivi possono essere diversi.

Art. 7.

1. È istituita presso il Ministero delle politiche agricole e forestali una apposita Commissione con il compito di esprimere pareri in merito:

all'approvazione dei disciplinari degli operatori e delle organizzazioni, anche nel caso di segmenti produttivi della filiera;

alla conformità degli organismi indipendenti designati ai controlli ai criteri stabiliti all'art. 6;

alla revoca dell'approvazione dei disciplinari;

alla revoca dell'autorizzazione all'organismo indipendente;

alla prescrizione di condizioni supplementari qualora risultasse che l'organizzazione o un singolo operatore della filiera non rispettasse il disciplinare di cui all'art. 10, nel caso che l'approvazione di questo ultimo non venga revocata per inadempienza;

all'approvazione dei disciplinari presentati, nel caso che la produzione e/o la vendita di carni bovine si effettuino in due o più Stati membri dell'U.E., esclusivamente per gli elementi che riguardano operazioni che hanno luogo nel territorio nazionale;

alle modalità e ai criteri per i controlli per la verifica della corretta applicazione dei disciplinari;

alle modalità di controllo della banca dati;

all'attività di monitoraggio sulla corretta applicazione del disciplinare;

alle modalità, alla frequenza ed ai volumi dei controlli nell'ambito dell'attività di vigilanza di cui all'art. 15.

2. La Commissione ha, inoltre, la facoltà di poter chiedere eventuale altra documentazione che riterrà opportuno acquisire per l'approvazione dei disciplinari.

3. La Commissione deve predisporre un regolamento sulle procedure e sui criteri da applicare per l'esame dei disciplinari.

Art. 8.

1. Della Commissione fanno parte:

due funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui uno con funzioni di Presidente;

un funzionario del Ministero della sanità;

un funzionario del Ministero dell'industria;

quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni. Tali rappresentanti sono integrati di volta in volta dai rappresentati delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in cui ha sede l'operatore o la organizzazione;

2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. La Commissione può avvalersi di esperti dei processi di produzione dell'intera filiera.

Art. 9.

1. L'Autorità competente ai sensi dell'art. 20 del regolamento (CE) n. 1760/2000 è il Ministero delle politiche agricole e forestali che, sulla base del parere della Commissione di cui all'art. 7, ha il compito di:

approvare il disciplinare di etichettatura entro due mesi a partire dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda o dal completamento della stessa e, in ogni caso, dare comunicazione della determinazione dell'istruttoria entro la stessa data. Se entro tale periodo di tempo non si è pervenuti alla approvazione o al rigetto della domanda, oppure non sono state richieste informazioni supplementari, il disciplinare si considera approvato. Ad ogni disciplinare approvato è attribuito un codice alfanumerico a livello nazionale;

autorizzare gli organismi indipendenti di cui al precedente art. 6;

revocare l'approvazione dei disciplinari;

revocare l'autorizzazione dell'organismo indipendente;

notificare alla Commissione U.E. l'avvenuta approvazione dei suddetti disciplinari;

monitorare l'attività delle organizzazioni autorizzate alla etichettatura.

Art. 10.

1. Il disciplinare per l'etichettatura delle carni bovine, deve prevedere, per ciascuna delle varie fasi di produzione e di vendita, un sistema di identificazione e un sistema completo di registrazione applicato in modo da garantire il nesso tra l'identificazione delle carni e l'animale o gli animali interessati. Il sistema di registra-

zione contiene in particolare l'indicazione dell'arrivo e della partenza degli animali, delle carcasse e/o dei tagli in modo da garantire la correlazione tra gli arrivi e le partenze.

2. Il disciplinare deve indicare, in particolare:

le informazioni, oltre quelle obbligatorie di cui all'art. 2, che si intendono fornire in etichetta fra quelle previste all'art. 12;

le misure atte a garantire la veridicità delle informazioni riportate in etichetta ed il sistema di controllo adottato;

i criteri e le modalità per garantire il nesso fra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne, da un lato, e il singolo animale o il lotto degli animali interessati, dall'altro;

gli autocontrolli da effettuarsi su tutte le fasi della produzione e della vendita da parte dell'organizzazione;

i controlli da effettuarsi ad opera di un organismo indipendente riconosciuto rispondente, ai criteri stabiliti nella norma europea EN/45011;

le caratteristiche del logo e le modalità di apposizione di un eventuale marchio dell'organizzazione sulle carcasse, mezzene e quarti;

il funzionamento del sistema di etichettatura con particolare riguardo alle modalità di controllo;

i provvedimenti disciplinari (sanzione pecuniaria, sospensione ed espulsione) da adottare nei confronti di qualsiasi membro dell'organizzazione di filiera che non dovesse rispettare il disciplinare;

l'organismo indipendente designato ai controlli previsti.

Art. 11.

1. L'organismo indipendente, incaricato dei controlli da parte di una organizzazione, segnala, alla stessa e al Ministero delle politiche agricole e forestali, eventuali inadempienze al disciplinare nonché eventuali violazioni alla normativa vigente.

Art. 12.

1. L'etichetta apposta sulle confezioni di carne bovina, su base volontaria, oltre alle informazioni obbligatorie di cui all'art. 2, contiene ulteriori indicazioni facoltative sull'animale e sulle relative carni. In particolare, dette informazioni facoltative possono riguardare:

a) la macellazione: indicazioni del macello e del laboratorio di sezionamento, età dell'animale macellato, data di macellazione e/o di preparazione delle carni, periodo di frollatura delle carni, ecc.

b) l'allevamento: azienda di nascita e/o di allevamento, tecnica di allevamento, metodo di ingrasso, indicazioni relative all'alimentazione ecc.;

c) l'animale: razza o tipo genetico, categoria, ecc.;

d) eventuali altre informazioni contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. In ogni caso, l'etichetta deve riportare il logotipo d'identificazione dell'operatore o della organizzazione ed il relativo codice alfanumerico attribuito dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Nel caso di etichettatura garantita da diversi segmenti produttivi della filiera, il logotipo di identificazione sull'etichetta apposta sulle confezioni di carne al consumo è almeno quello dell'ultimo segmento.

3. L'etichetta delle carni provenienti da un animale, nato, ingrassato e macellato in Italia, può riportare l'indicazione di «Carni di bovino nato, ingrassato e macellato in Italia» oppure la dizione «Origine: Italia».

4. Se le confezioni di carni contengono pezzi provenienti da bovini diversi, l'etichetta reca, oltre le informazioni obbligatorie, esclusivamente le indicazioni comuni a tutte le carni.

Art. 13.

1. Per ogni porzione commerciale di carne venduta al taglio, nel caso l'operatore o l'organizzazione intenda fornire indicazioni facoltative contenute nel disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, deve essere rilasciata una etichetta, stampata automaticamente, che oltre a fornire le informazioni di cui all'art. 12, riporta la denominazione completa o il logotipo dell'esercizio di vendita. L'etichetta, in qualsiasi momento della commercializzazione, deve essere apposta in maniera tale da non consentirne la riutilizzazione. L'etichetta può essere sostituita con una informazione fornita per iscritto e in modo visibile al consumatore, contenente le stesse informazioni previste in etichetta.

2. Il sistema automatico di rilascio delle etichette deve garantire al consumatore un nesso tra l'identificazione della carcassa, del quarto o dei tagli di carne da un lato, e il singolo animale o il lotto di animali diversi, dall'altro.

3. Il sistema automatico di cui ai precedenti commi deve essere garantito dall'organizzazione dall'inizio dell'attività. Gli esercizi di vendita non esclusivisti devono assicurare la conservazione, la lavorazione, la vendita e la fornitura di informazioni in modo separato; devono inoltre garantire l'impossibilità di scambio accidentale dei prodotti e la loro costante identificazione.

Art. 14.

1. Ciascun operatore ed organizzazione responsabile di etichettatura delle carni deve assicurare, per le fasi di propria competenza, su base informatica:

a) l'elenco delle aziende agrarie interessate con relativo numero di iscrizione all'anagrafe nazionale degli allevamenti;

b) l'elenco degli animali interessati con rispettivo numero di identificazione;

c) l'elenco dei macelli con rispettivo codice univoco di identificazione;

d) l'identificazione dei lotti commerciali;

e) l'elenco degli esercizi di vendita;

f) lo scarico dei singoli animali e dei lotti.

2. L'operatore o l'organizzazione deve garantire l'accesso alla banca dati di cui al comma 1, secondo le modalità definite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione di cui all'art. 7.

Art. 15.

1. La vigilanza sulla corretta applicazione della normativa relativa all'etichettatura delle carni bovine, ferme restando le competenze in materia igienico-sanitaria attribuite al Servizio sanitario nazionale, viene svolta dal Ministero delle politiche agricole e forestali quale «Autorità competente» in collaborazione con le regioni e province autonome.

Art. 16.

1. L'operatore o l'organizzazione è tenuto alla conservazione della documentazione cartacea e informatica necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare per almeno due anni.

Art. 17.

1. Dell'organizzazione non possono far parte, coloro che sono stati sanzionati per reati legati all'impiego di sostanze vietate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 118, o per reati legati al mancato rispetto delle norme in materia di protezione degli animali. Parimenti l'operatore non può far richiesta ai sensi dell'art. 3 nel caso sia stato sanzionato per gli stessi reati.

2. Il divieto di cui al comma 1, permane:

per un periodo di tempo di 6 mesi, con decorrenza dalla data di notifica del verbale di illecito, nel caso di sanzioni amministrative;

per l'intera durata dell'istruttoria giudiziaria in caso di procedimenti penali in corso, per un periodo comunque non superiore ai due anni;

per un periodo supplementare di 5 anni, a partire dalla data della sentenza di condanna.

3. L'attestazione della condizione di quanto previsto al comma 1 può avvenire per autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. L'organizzazione deve comunicare al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro quindici giorni dall'evento, eventuali sanzioni o sospensioni a carico dei componenti la filiera.

Art. 18.

1. È vietato l'uso di indicazioni o segni diversi da quelli previsti dal disciplinare e che, in ogni caso, ingenerino confusione con le denominazioni previste ai sensi dei regolamenti CEE n. 2081/92 e n. 2082/92 relativi rispettivamente alla «protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari» e «alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari».

Art. 19.

1. In adempimento alle disposizioni dell'art. 9, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1825/2000, gli organi di vigilanza impartiscono le necessarie disposizioni per la rietichettatura delle carni bovine ovvero per la loro destinazione alla trasformazione in prodotti a base di carne bovina diversi da quelli di cui all'art. 1.

Norme transitorie

Art. 20.

1. L'operatore o l'organizzazione che dispone di un disciplinare approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 1997, potrà continuare ad operare mantenendo lo stesso codice univoco nazionale, conformandosi in ogni caso, per le indicazioni obbligatorie, a quanto previsto all'art. 2.

2. Nelle more dell'istituzione della Commissione prevista dagli articoli 7 e 8 del presente decreto i relativi compiti sono svolti dalla Commissione già istituita ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 22 dicembre 1997.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2 sono abrogate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 dicembre 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2000

Il Ministro: PECORARO SCANIO

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 154

00A14400

DECRETO 7 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bianco di Custoza» e conferma dell'incarico di svolgere nei confronti della denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari

di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 21 luglio 1999 dal consorzio tutela vino D.O.C. «Bianco di Custoza», con sede presso il municipio di Sommacampagna (Verona), già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota dell'11 gennaio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio di tutela del vino «Bianco di Custoza», con sede presso il municipio di Sommacampagna (Verona), così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 11 gennaio 2000.

Art. 2.

È confermato al consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bianco di Custoza» l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela del vino D.O.C. «Bianco di Custoza» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14275

DECRETO 7 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio di tutela del vino «Chianti Classico» e conferma dell'incarico di svolgere nei confronti della denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 12 gennaio 1999 dal consorzio tutela vino «Chianti Classico», con sede in Radda in Chianti (Siena), via Pianigiani, 9, già incaricato a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 15 giugno 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a)* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio di tutela del vino «Chianti Classico», con sede in Radda in Chianti (Siena), via Pianigiani, 9, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 15 giugno 2000.

Art. 2.

È confermato al consorzio di tutela del vino «Chianti Classico» l'incarico di svolgere nei riguardi della citata denominazione di origine le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela del vino «Chianti Classico» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14276

DECRETO 7 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del consorzio di tutela del vino «Lessini Durello D.O.C.» e conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi connessi alla relativa denominazione di origine controllata.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 18 aprile 1999 dal consorzio per la tutela del vino «Lessini Durello D.O.C.», con sede legale presso il Palazzo Municipale del comune di Roncà (Verona), piazza G. Marconi, 4, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 4 febbraio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del consorzio per la tutela del vino «Lessini Durello D.O.C», con sede legale presso il Palazzo Municipale del comune di

Roncà (Verona), piazza G. Marconi, 4, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 4 febbraio 2000.

Art. 2.

Il consorzio per la tutela del vino «Lessini Durello D.O.C.», è incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio di tutela del vino «Lessini Durello D.O.C.» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14277

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 ottobre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Orione a r.l.», in Como, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 25 febbraio 2000, con il quale la società cooperativa edilizia «Orione a r.l.», con sede in Como è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Giovanna Barindelli ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 10 aprile 2000, con la quale la sopracitata dott.ssa Giovanna Barindelli ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Anna Alivernini, nata il 15 febbraio 1960, residente in Pieve Emanuele (Milano) - via F.lli Rosselli, 14 - è nominata commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Orione a r.l.», con sede in Como, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione della dott.ssa Giovanna Barindelli che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14272

DECRETO 12 ottobre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa agricola Giardino a r.l.», in Villa Literno, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 28 settembre 1993, con il quale la società «Cooperativa agricola Giardino a r.l.», con sede in Villa Literno (Caserta), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. proc. Davide Cortellessa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera con la quale il predetto dott. Cortellessa ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosa Camarda nata a Salerno il 9 aprile 1966 ed ivi residente in via M. Platamone, 14, è nominata commissario liquidatore della società «Cooperativa agricola Giardino a r.l.», con sede in Villa Literno (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 28 settembre 1993, in sostituzione del dott. Davide Cortellessa, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14271

DECRETO 12 ottobre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Agricola - PALC - a r.l.», in Cancello ed Arnone, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori e dei componenti organi collegiali;

Visto il decreto ministeriale in data 3 ottobre 1991, con il quale la società cooperativa «Cooperativa Agricola - PALC - a r.l.», con sede in Cancello ed Arnone (Caserta), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale in data 11 ottobre 1993, con il quale il dott. Davide Cortellessa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la lettera in data 22 giugno 2000, con la quale il predetto dott. Cortellessa ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta pertanto la necessità di provvedere alla nomina di un altro commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Rosa Camarda nata a Salerno il 9 aprile 1966, ed ivi residente in via M. Platamone, 14, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Agricola - PALC - a r.l.», con sede in Cancello ed Arnone (Caserta), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 3 ottobre 1991, in sostituzione del dott. Davide Cortellessa, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14269

DECRETO 18 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Gubbio ceramica d'arte soc. coop. a r.l.», in Gubbio, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 luglio 2000 effettuata nei confronti della società cooperativa «Gubbio ceramica d'arte soc. coop. a r.l.», con sede in Gubbio (Perugia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gubbio ceramica d'arte soc. coop. a r.l.», con sede in Gubbio (Perugia), costituita in data 4 agosto 1994 con atto a rogito notaio dott. Giuseppe Brunelli di Perugia, omologato dal tribunale di Perugia, con decreto del 18 agosto 1994, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori rag. Pierluigi Zenobi, nato a Spoleto (Perugia) il 1° giugno 1939, ivi residente in via XVI Marzo 2/a, dott. Aldo Sartori, nato a Bazzano (Bologna) il

3 novembre 1943 e residente a Gubbio (Perugia) in via Savelli della Porta n. 38, dott.ssa Ilaria Sciamanna, nata a Roma il 19 dicembre 1972, domiciliata in Roma via G. Alfani n. 23, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14268

DECRETO 27 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Cooper Cerreto Guidi», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - direzione generale della cooperazione, divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 22 agosto 2000, eseguita nei confronti della cooperativa «Cooper Cerreto Guidi», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto l'avviso di scioglimento della cooperativa, pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze, n. 70 del 15 luglio 2000;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Cooper Cerreto Guidi», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio Enzo E. Agnoletti in data 15 giugno 1972, repertorio 7373, registro società n. 21236 del tribunale di Firenze, BUSC n. 2947/120312, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 27 ottobre 2000

Il dirigente: PORCIATTI

00A14270

DECRETO 27 ottobre 2000.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizioni di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative di seguito indicate, dai quali è risultato che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato al registro imprese nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Villaggio Verde - Strettoia» a r.l., con sede in Pietrasanta, costituita per rogito del notaio Emilio Maccheroni in data 7 gennaio 1978 - rep. n. 58075 - registro imprese n. 7120 - B.U.S.C. n. 943/157724;

società cooperativa edilizia «I Lecci» a r.l., con sede a Forte dei Marmi, costituita per rogito del notaio Domenico Torrisi in data 11 marzo 1976 - rep. n. 60787 - registro imprese n. 6279 - B.U.S.C. n. 847/145530.

Lucca, 27 ottobre 2000

Il direttore provinciale: SARTI

00A14273

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Legge n. 488/1999: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1 e delle risorse di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000. (Deliberazione n. 84/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che — per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 — autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire (6.300,774 milioni di euro) per il periodo 1999-2004, specificando che le predette risorse affluiscono al fondo di cui al decreto legislativo n. 96/1993 e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che, nel rifinanziare la predetta legge n. 208/1998, prevede, in tabella C, autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di lire (5.732,672 milioni di euro), finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, tra l'altro, istituisce nell'ambito di questo Comitato l'unità tecnica - finanza di progetto, con il compito di diffondere all'interno delle pubbliche amministrazioni l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitale privato e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito di questo Comitato stesso su materie inerenti al finanziamento di infrastrutture, e che individua gli studi di fattibilità quale momento centrale per la formazione di un'effettiva progettualità, prevedendone l'obbligatorietà per le opere di importo superiore ai 20 miliardi di lire (10,329 milioni di euro);

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che, all'art. 27, comma 16, fornisce indicazioni in ordine alla nozione di «aree depresse» e che rifinanzia la prosecuzione degli interventi in dette aree, recando a tale fine in tabella D autorizzazioni di spesa per complessivi 12.000 miliardi di lire (6.197,483 milioni di euro), dei quali 2.000 miliardi di lire (1.032,914 milioni di euro) per l'anno 2000 e 5.000 miliardi di lire (2.582,284 milioni di euro) per ciascuno degli anni 2001 e 2002;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 63/1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende commissioni la commissione infrastrutture, e vista la propria delibera in data 5 agosto 1998, n. 79/1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1998), con la quale sono state istituite le suddette commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate dal richiamato provvedimento normativo n. 208/1998;

Vista l'ordinanza n. 2948 (e successive modifiche ed integrazioni) emanata in data 25 febbraio 1999 dal Ministro dell'interno, che, all'art. 13, prevede che il commissario delegato - Presidente della regione - si avvalga per interventi urgenti di rifunzionalizzazione degli impianti campani, della SOGESID che concorre per l'importo di 104,953 miliardi di lire (54,204 milioni di euro) sulle risorse assegnate da questo Comitato medesimo a carico del fondo previsto dall'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la delibera in data 6 agosto 1999, n. 142/1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 12 novembre 1999), con la quale sono stati dettati criteri per l'utilizzo dei fondi destinati alle infrastrutture a valere sugli stanziamenti di cui alla citata legge n. 449/1998 e nella quale veniva, tra l'altro, posto il principio che l'onere di copertura di provvedimenti intesi a fronteggiare situazioni di rischio o di emergenza, se imputato sulle risorse per le aree depresse, è da considerare un'anticipazione sulle quote spettanti alla regione interessata nel settore specifico d'intervento;

Vista la propria delibera in data 6 agosto 1999, n. 164/1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1999), con la quale questo Comitato ha autorizzato la SOGESID ad utilizzare le disponibilità finanziarie ad essa in precedenza assegnate per aumentare il capitale sociale nella misura massima di 100 miliardi di lire (51,646 milioni di euro) ed a presentare il programma di attività aggiornato;

Vista la delibera in data 15 febbraio 2000, n. 14/2000 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2000), con la quale questo Comitato ha assegnato l'importo complessivo di 12.000 miliardi di lire (6.197,483 milioni di euro), recato dalla citata legge n. 488/1999 secondo l'articolazione, per tipologia sia di spesa e per annualità, indicata nel prospetto allegato alla delibera stessa, ed ha in particolare destinato 6.000 miliardi di lire (3.098,741 milioni di euro) alle agevolazioni alle

attività produttive, disponendo un accantonamento del 3,66% a carico della quota ripartibile anche tra le regioni del centro-nord e riservando 510,3 miliardi di lire (263,548 milioni di euro) alle medesime regioni per agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed ha finalizzato l'importo di 4.500 miliardi di lire (2.324,056 milioni di euro) alle infrastrutture nel quadro delle intese istituzionali di programma, prevedendo un accantonamento del 10% per il finanziamento di grandi progetti infrastrutturali a valenza nazionale o di raccordo internazionale e/o per operazioni di riequilibrio e ripartendo l'importo residuo tra le macroaree del centro-nord e del Mezzogiorno nella misura, rispettivamente, del 15% e dell'85%;

Vista la delibera n. 83/2000, assunta in pari data, con la quale vengono stabilite le modalità attuative del «Quadro comunitario di sostegno delle regioni obiettivo 1» per gli anni 2000-2006, approvato dalla Commissione europea in data 1° agosto 2000;

Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 2001-2004 che — nel ribadire l'importanza delle tecniche di projet financing per la realizzazione e gestione di attività e servizi di pubblica utilità, già evidenziata nell'analogo documento relativo al periodo 2000-2003 - quantifica gli importi di spesa pubblica per investimenti che saranno sostituiti da capitale privato in 2.000 miliardi di lire (1.032,914 milioni di euro) per il 2002, 6.000 miliardi di lire (3.098,741 milioni di euro) per il 2003 e 10.000 miliardi di lire (5.164,569 milioni di euro) per il 2004;

Considerato che questo Comitato, nella citata delibera n. 14/2000, prevedeva che il riparto delle risorse riservate al Mezzogiorno per infrastrutture venisse effettuato sulla base delle percentuali concordate in sede di Conferenza Stato-regioni e che il riparto tra le regioni del centro-nord avvenisse secondo un metodo coerente con quello così adottato per l'altra macroarea e tenendo conto delle indicazioni emergenti dalla nuova zonizzazione dell'obiettivo 2, allora in corso;

Considerato che, nella riunione del 24 luglio 2000, la commissione infrastrutture ha formulato proposte in ordine ai criteri di riparto e di finalizzazione dell'accantonamento di cui al punto 1 e delle risorse di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000;

Considerato che, nella riunione preliminare tenuta il 1° agosto 2000 in vista dell'odierna seduta, è emersa altresì l'opportunità di procedere al riparto dell'importo di 510,3 miliardi di lire (263,548 milioni di euro) riservato alle regioni del centro-nord, per agevolazioni *ex lege* n. 488/1992, al punto 1.1 della più volte menzionata delibera n. 14/2000;

Ritenuto di condividere l'opportunità di destinare parte degli accantonamenti sulle quote riservate, rispettivamente, alle attività produttive ed alle infrastrutture ad un'operazione di riequilibrio a favore delle aree del centro-nord non ricomprese nella nuova zonizzazione ex obiettivo 2, suddividendo tale operazione in due tranches, di cui la seconda a valere sulle eventuali risorse che la legge finanziaria 2001 riserverà alle aree depresse, ed escludendo vincoli di uso sulle quote così attribuite a titolo di compensazione in modo da consentire alle regioni di prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria, l'utilizzo più opportuno nei comuni destinatari dell'intervento;

Ritenuto necessario stabilire un termine entro cui le regioni interessate dall'operazione di riequilibrio comunichino le modalità di utilizzo delle risorse di cui sopra, in modo che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possa procedere alle relative variazioni di bilancio;

Ritenuto di condividere l'opportunità di effettuare analoga operazione di riequilibrio a favore dell'Abruzzo, contenendo peraltro l'operazione stessa in unica tranche;

Ritenuto di condividere l'opportunità di dedicare specifica attenzione alle regioni Umbria e Marche, interessate dai noti eventi tellurici, attribuendo l'importo residuo dell'accantonamento del 3,66% disposto a carico della quota per agevolazioni alle attività produttive e mantenendo l'originaria destinazione dell'accantonamento, e ritenuto, altresì, di prevedere che il riparto avvenga, giusta quanto richiesto dalle regioni interessate, sulla base di percentuali stabilite d'intesa tra le medesime entro il 31 dicembre 2000;

Ritenuto di condividere le proposte della commissione infrastrutture per ciò che concerne il riparto delle risorse per infrastrutture nell'ambito delle macroaree, in quanto coerenti con le indicazioni di cui alla più volte menzionata delibera n. 14/2000;

Ritenuto di concordare altresì sulle proposte di finalizzazione delle risorse di cui sopra, confermando la destinazione prioritaria ai due assi della «mobilità sostenibile» e del «ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico» e richiamandosi per il resto alla medesima impostazione adottata nella citata delibera n. 142/1999;

Ritenuto peraltro di prevedere che in sede di concreta utilizzazione delle risorse sia necessario approfondire le possibilità di ricorso alle tecniche del project financing, al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di risparmio nella spesa pubblica per investimenti indicati nel documento di programmazione 2001-2004, e ritenuta funzionale a tal fine l'attività dell'unità tecnica - finanza di progetto, istituita nell'ambito di questo Comitato dalla legge n. 144/1999;

Ritenuto di adottare, per il riparto dell'importo di 510,3 miliardi di lire (263,548 milioni di euro) riservato alle regioni del centro-nord per agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992, le stesse percentuali utilizzate per il riparto della quota destinata alla medesima macroarea per infrastrutture;

Preso atto delle valutazioni formulate, nella seduta del 3 agosto 2000, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che ha, tra l'altro, raccomandato di dedicare specifica attenzione ad Umbria e Marche anche ai fini del riparto della quota destinata alle infrastrutture;

Preso atto del piano triennale 2000-2002 presentato dalla SOGESID nella stesura trasmessa in data 25 maggio 2000 e rilevata l'opportunità, al fine di meglio assicurare l'attuazione del piano stesso, di prevedere forme di parziale compensazione dell'onere posto dalle citate ordinanze a carico dei finanziamenti già assegnati alla SOGESID, fermo restando che la società medesima, giusta la disponibilità manifestata nella nota del 3 agosto 2000, provvederà, in occasione dell'aggiornamento del piano, a finalizzare l'importo di 35 miliardi di lire (18,076 milioni di euro) per l'attuazione degli interventi urgenti di rifunzionalizzazione degli impianti di depurazione della Campania;

Preso atto di esigenze prioritarie nel settore delle infrastrutture da ultimo segnalate dal Ministero dell'ambiente con nota del 1° agosto 2000, dal Ministero dei lavori pubblici con nota del 2 agosto 2000 e dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota in pari data;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che condivide l'opportunità di dar corso alle suddette richieste nell'ambito delle disponibilità residue dell'accantonamento previsto al punto 3 ultimo comma della delibera n. 14/2000, demandando alle competenti commissioni di questo Comitato la valutazione delle caratteristiche dei relativi programmi, e che in particolare concorda sull'opportunità di disporre un ulteriore finanziamento per la prosecuzione dei lavori di adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, al fine di assicurare continuità nei lavori stessi in relazione alla rilevanza dell'opera e nelle more del completamento della procedura prevista all'art. 9 della menzionata legge n. 144/1999;

Delibera:

1. *Finalizzazioni accantonamenti*

1.1 Accantonamento di cui al punto 1.1 della delibera n. 14/2000

L'accantonamento di 164,7 miliardi di lire (85,06 milioni di euro) disposto a carico della quota riservata alle agevolazioni industriali ai sensi del punto 1.1 della delibera in data 15 febbraio 2000, n. 14/2000, e corrispondente al 3,66% dell'importo di 4.500 miliardi di lire (2.324,056 milioni di euro), ripartibile anche per le regioni del centro-nord, viene finalizzato come appresso:

1.1.1 un importo di lire 74 miliardi di lire (38,218 milioni di euro) viene destinato ad operazioni di riequilibrio a favore delle aree del centro-nord che, a seguito della recente zonizzazione dell'obiettivo 2, non risultano più ricomprese in tale obiettivo ed è ripartito come indicato nella colonna 2 dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera;

1.1.2 l'importo residuo di 90,7 miliardi di lire (46,843 milioni di euro) viene riservato alle regioni Marche ed Umbria e viene ripartito tra le medesime secondo percentuali, stabilite entro il 31 dicembre 2000, con apposita intesa tra le regioni interessate.

1.2 Accantonamento di cui al punto 3 della delibera n. 14/2000

L'accantonamento del 10% disposto a carico dei 4.500 miliardi di lire (2.324,056 milioni di euro) riservati alle infrastrutture ai sensi del punto 3 della citata delibera n. 14/2000 viene finalizzato come segue:

1.2.1 un importo di lire 67,5 miliardi di lire (34,861 milioni di euro) viene destinato alle stesse finalità compensative di cui al precedente punto 1.1.1: il relativo riparto è riportato alla colonna 3 del menzionato allegato 1 alla presente delibera. Le cifre così attribuite alle singole regioni vengono unificate con le risorse assegnate ai sensi del richiamato punto 1.1.1 in modo da consentirne un uso indifferenziato, per interventi infrastrutturali e/o per agevolazioni alle attività produttive, nei comuni destinatari dell'intervento. Le regioni, entro il 30 novembre 2000, provvederanno a comunicare alla segreteria di questo Comitato l'entità delle risorse da destinare ad una od entrambe le tipologie considerate, ai fini di procedere alle conseguenti variazioni di bilancio;

1.2.2 un ulteriore importo di lire 8,3 miliardi di lire (4,287 milioni di euro) a valere sul suddetto accantonamento viene destinato alla regione Abruzzo a titolo di riequilibrio;

1.2.3 l'importo residuo di 374,2 miliardi di lire (193,258 milioni di euro) viene così ripartito:

a) 20,2 miliardi di lire (10,432 milioni di euro) sono assegnati ad Umbria e Marche e sono ripartiti tra le medesime sulla base delle percentuali stabilite nell'intesa di cui al punto 1.1.2;

b) 244 miliardi di lire (126,015 milioni di euro) sono finalizzati alla prosecuzione dei lavori di adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria in vista dell'aggiudicazione dei lavori di lotto dotato di progettazione esecutiva;

c) 40 miliardi di lire (20,658 milioni di euro) sono destinati ad interventi prioritari di edilizia universitaria nelle regioni meridionali;

d) 35 miliardi di lire (18,076 milioni di euro) sono riservati al cofinanziamento del progetto «Appennino parco d'Europa»;

e) 35 miliardi di lire (18,076 milioni di euro) sono programmaticamente destinati alla parziale copertura dell'onere di 104,953 miliardi di lire (54,204 milioni di euro) posto dall'ordinanza n. 2948, meglio specificata in premessa, a carico delle risorse assegnate alla SOGESID.

In relazione ai progetti di cui alle lettere *b)* e *c)* del presente punto i Ministeri di settore presenteranno, rispettivamente, alla commissione infrastrutture ed alla commissione ricerca le proposte circa le caratteristiche dei programmi di rispettiva competenza.

Relativamente all'intervento di cui al punto *d)*, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni capofila (Toscana, Abruzzo e Calabria), presenterà alla commissione sviluppo sostenibile, ai fini dell'assegnazione definitiva delle risorse, un programma integrato di sviluppo, atto a fronteggiare gli svantaggi strutturali delle aree coinvolte nell'intervento, con indicazione puntuale delle altre fonti di finanziamento che concorrono alla realizzazione complessiva del progetto.

L'assegnazione definitiva del finanziamento di cui alla lettera *e)* sarà effettuata dalla commissione infrastrutture sulla base di modalità concordate con la regione Campania e la SOGESID.

2. *Importo riservato al centro-nord per agevolazioni* ex lege 488/1992 *alle attività produttive*

2.1 Riparto territoriale

L'importo di 510,3 miliardi di lire (263,548 milioni di euro) assegnato alle regioni del centro-nord per agevolazioni *ex lege* n. 488/1992, ai sensi del punto 1.1 della delibera n. 14/2000, è ripartito come indicato nell'allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera.

2.2 Finalizzazione

Le quote destinate a ciascuna regione saranno utilizzate, dedotte quelle necessarie al finanziamento dei bandi interregionali destinati ai grandi progetti, per la copertura degli interventi riferiti ai bandi ordinari e a quelli mirati per territorio e/o per settore.

3. *Riparto territoriale delle risorse per infrastrutture*

3.1 Riparto tra macroaree

Le risorse destinate alle infrastrutture con la richiamata delibera n. 14/2000, al netto dell'accantonamento del 10% di cui al punto 1.2 della presente delibera, sono così ripartite:

607,5 miliardi di lire (313,748 milioni di euro) alle regioni del centro-nord;

3.442,5 miliardi di lire (1.777,903 milioni di euro) alle regioni del Mezzogiorno.

3.2 Riparto tra le regioni del centro-nord

L'importo di 607,5 miliardi di lire (313,748 milioni di euro) assegnato alle regioni del centro-nord è ripartito come indicato nella prima parte dell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

3.3 Riparto tra le regioni del Mezzogiorno

L'importo di 3.442,5 miliardi di lire (1.777,903 milioni di euro), corrispondente alla quota assegnata alle regioni del Mezzogiorno, è ripartito tra le regioni come riportato nella seconda parte del citato allegato 3.

4. *Indirizzi per l'utilizzo delle risorse di cui al punto 3*

4.1 Intervenuta stipula di intesa istituzionale di programma

4.1.1 Le risorse ripartite al punto 3 sono attribuite alle intese istituzionali di programma, nel contesto delle quali le risorse stesse vengono finalizzate nell'ambito di accordi quadro tra le singole regioni e le amministrazioni centrali, secondo criteri di selezione degli interventi coerenti con quelli definiti per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 ed attuati in sede di comitato di gestione.

Nell'ipotesi di risorse destinate al finanziamento, totale o parziale, degli interventi infrastrutturali dei patti territoriali, al fine di rendere più aderenti alle necessità operative degli insediamenti produttivi i meccanismi di selezione, entro sessanta giorni dall'approvazione della graduatoria la regione interessata, con delibera di giunta, indica le opere che intende finanziare e l'importo relativo; l'adozione della delibera è condizione necessaria e sufficiente per il trasferimento delle risorse, che avverrà sulla base delle disponibilità di cassa. Le infrastrutture così finanziate sono ricomprese nel sistema di monitoraggio delle intese.

4.1.2 In particolare le suddette risorse, in conformità ai contenuti della più volte menzionata delibera in data 15 febbraio 2000, n. 14/2000, sono finalizzate prioritariamente a interventi infrastrutturali ricompresi nei due assi della mobilità, da un lato, e del ciclo integrato dell'acqua e del riassetto idrogeologico, dall'altro. Per l'asse relativo alla mobilità gli interventi dovranno essere coerenti, oltre che con i citati indirizzi per la programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, con il nuovo piano generale dei trasporti e rispondere al concetto di «mobilità sostenibile», quale configurato nella delibera adottata da questo Comitato il 19 novembre 1998, n. 137/1999, in attuazione delle indicazioni emerse dalla conferenza di Kyoto e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1999 (errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1999). Detti interventi inoltre rifletteranno eventuali linee d'indirizzo comuni che i Ministeri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e dell'ambiente ritengano di adottare al riguardo.

L'altro asse considerato comprende «il ciclo integrato dell'acqua e riassetto idrogeologico», ivi inclusi l'uso irriguo ed il recupero di sicurezza da rischio idrogeologico: in tale ambito, le risorse saranno destinate con priorità ad interventi funzionali al recepimento di obblighi comunitari previsti da direttive il cui termine di attuazione sia già scaduto o scada entro il 2000 e, sotto il profilo territoriale, preferibilmente ad interventi riconducibili a settori per i quali la regione interessata abbia chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza, fermo restando il principio generale che l'onere di copertura di provvedimenti intesi a fronteggiare situazioni di rischio o di emergenza è da considerare un'anticipazione sulle quote spettanti alla regione per lo specifico settore di intervento.

4.1.3 La programmazione delle risorse di cui al presente punto è da improntare avendo a riferimento le seguenti linee di indirizzo:

le regioni ed in particolare quelle del centro-nord, destinatarie di finanziamenti di meno elevata entità, programmano l'utilizzo delle risorse in una logica di

proiezione pluriennale, in modo da creare le condizioni per uno stabile sviluppo anche nel medio-lungo periodo;

una quota non superiore al 3% può essere riservata agli studi di fattibilità che abbiano un importo minimo di norma allineato alla soglia comunitaria e comunque non inferiore a 200 milioni (0,103 milioni di euro), e concernano iniziative infrastrutturali di particolare interesse per la regione considerata, individuate in base a criteri legati alla programmazione regionale e alla effettiva sostenibilità territoriale: i criteri per la selezione degli studi di fattibilità da ammettere a finanziamento sono stabiliti, tenendo anche conto dell'esperienza maturata nell'avvio degli studi di fattibilità ex delibera di questo Comitato n. 70/1998, dal comitato di gestione dell'intesa, opportunamente integrato da rappresentanti delle amministrazioni centrali non presenti nel Comitato stesso e che sottoscrivano accordi di programma quadro, fermo restando che in tal caso deve essere comunque mantenuta pariteticità di rappresentanza con la regione interessata. Sulla base di un utilizzo sinergico delle risorse di cui alla presente delibera e delle risorse ordinarie destinate allo scopo, tra tali iniziative sono ricompresi i programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile: per il disegno delle proposte le amministrazioni potranno avvalersi dell'unità di valutazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

altra percentuale, non superiore al 30%, può essere riservata agli interventi di completamento;

verranno fissati i termini per la realizzazione degli interventi e degli studi di fattibilità da finanziare a carico delle risorse di cui trattasi, nonché le modalità di sostituzione di opere e studi non avviati o riavviati entro detti termini e/o non completati entro le scadenze concordate.

4.1.4 Sono fatte salve eventuali finalizzazioni delle risorse di cui al presente punto che siano state già effettuate nell'ambito delle intese istituzionali di programma in relazione alle indicazioni di riparto formulate nella delibera n. 14/2000.

4.2 *Mancata stipula intesa istituzionale di programma*

Le regioni e province autonome, che alla data di pubblicazione della presente deliberazione non abbiano ancora stipulato con il Governo l'intesa istituzionale di programma, provvederanno:

entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* ad individuare, con delibera di giunta ed anche in relazione alle indicazioni sugli assi prioritari di cui al punto 4.1.2, i settori ai quali riferire gli accordi di programma quadro attuativi dell'intesa istituzionale di programma da stipulare;

entro novanta giorni dalla suddetta data di pubblicazione ad individuare, con delibera di giunta, nell'ambito dei settori così determinati, gli interventi che saranno inseriti nei predetti accordi di programma quadro da stipulare con le amministrazioni centrali e gli altri soggetti interessati;

entro il 31 marzo 2001 a stipulare l'intesa istituzionale: in caso di mancata stipula entro il termine indicato, le risorse eventualmente ancora disponibili, non incluse negli accordi di programma di cui sopra, saranno destinate da questo Comitato ad altre finalità e le regioni e le province autonome interessate non parteciperanno al riparto delle ulteriori risorse per le aree depresse recate dalle leggi finanziarie relative alle annualità successive.

4.3 *Clausole comuni ai punti 4.1 e 4.2*

4.3.1 Le amministrazioni centrali e regionali programmano l'utilizzo delle risorse di cui sopra in modo da sviluppare al massimo le possibilità offerte dalla metodologia del project financing e concorrere così al raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica per investimenti fissati dal documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004, avvalendosi dell'unità tecnica - finanza di progetto per individuare settori ed interventi in cui tale metodologia è maggiormente suscettibile di esiti positivi ed eventualmente per espletare gli adempimenti successivi.

4.3.2 Eventuali problematiche che emergano in fase di attuazione delle indicazioni di cui al presente punto 4 e che attengano ad aspetti di competenza di questo Comitato saranno sottoposte alla commissione infrastrutture, che assumerà le definitive determinazioni al riguardo.

4.4 *Relazioni*

Sulla base dei dati forniti dai comitati di gestione delle singole intese istituzionali di programma, il servizio per le politiche di sviluppo territoriale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferirà alla commissione infrastrutture, entro il 31 luglio 2001 e poi con periodicità semestrale, sullo stato di attuazione della presente delibera e sullo stato di attuazione della delibera in data 6 agosto 1999, n. 142/1999, in modo da fornire un quadro organico delle iniziative in atto, dei riflessi di carattere occupazionale e del grado di utilizzo della metodologia del project financing, formulando altresì eventuali proposte per l'adozione di ulteriori direttive da parte di questo Comitato e per l'espletamento di verifiche.

La commissione infrastrutture relazionerà a questo Comitato, in particolare segnalando tempestivamente eventuali situazioni di criticità.

Resta conseguentemente abrogata, a decorrere dall'anno 2001, la disposizione di cui al punto 4 della richiamata delibera n. 142/1999.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 229

ALLEGATO 1

Ripartizione "riserva per compensazione riallocazioni Obiettivo 2" delle risorse aree depresse 2000-2002

Quota riservata alle regioni del Centro - Nord

REGIONI	Ripartizione *quota compensativa*			
	valori percentuali (*)	utilizzo accantonamento attività produttive (mld)	utilizzo accantonamento infrastrutture (mld)	totale risorse riequilibrio
	1	2	3	4=2+3
Emilia Romagna	8,80	6,512	5,940	12,452
Lazio	20,23	14,970	13,655	28,625
Liguria	18,45	13,653	12,454	26,107
Lombardia	11,65	8,621	7,864	16,485
Piemonte	2,93	2,168	1,978	4,146
Toscana	1,62	1,199	1,093	2,292
Veneto	16,90	12,506	11,407	23,913
VdA	0,62	0,459	0,419	0,878
P.A. Trento	0,64	0,474	0,432	0,906
P.A. Bolzano	1,31	0,969	0,884	1,853
Friuli Venezia Giulia	4,39	3,248	2,963	6,211
Marche	5,54	4,100	3,740	7,840
Umbria	6,92	5,121	4,671	9,792
Totale Centro Nord	**100,000**	**74,000**	**67,500**	**141,500**

(*) Valori percentuali calcolati sulla base della compensazione per costi dovuti a spostamenti di popolazione zone obiettivo 2.

ALLEGATO 2

Ripartizione "quota ordinaria" delle risorse aree depresse 2000-2002 destinate alle attività produttive.

Quota riservata alle regioni del Centro - Nord.

REGIONI	Ripartizione *quota ordinaria*	
	valori percentuali (*)	risorse destinate alle attività produttive (mld)
	1	2
Emilia Romagna	3,24	16,534
Lazio	18,66	95,222
Liguria	8,96	45,723
Lombardia	10,53	53,734
Piemonte	18,57	94,763
Toscana	14,45	73,738
Veneto	10,18	51,949
VdA	0,63	3,215
P.A. Trento	0,54	2,756
P.A. Bolzano	1,09	5,562
Friuli Venezia Giulia	3,07	15,666
Marche	4,45	22,708
Umbria	5,63	28,730
Totale Centro Nord	**100,00**	**510,300**

(*) Valori percentuali relativi al riparto regionale della popolazione in aree depresse, con un indice di svantaggio che tiene conto del tasso di disoccupazione nelle specifiche aree incluse

ALLEGATO 3

Ripartizione "quota ordinaria" delle risorse aree depresse 2000-2002

1 - Quota riservata alle regioni del Centro - Nord

REGIONI	Ripartizione *quota ordinaria*	
	valori percentuali (*)	risorse destinate alle infrastrutture (mld)
	1	2
Emilia Romagna	3,24	19,683
Lazio	18,66	113,359
Liguria	8,96	54,432
Lombardia	10,53	63,970
Piemonte	18,57	112,813
Toscana	14,45	87,784
Veneto	10,18	61,843
VdA	0,63	3,827
P.A. Trento	0,54	3,281
P.A. Bolzano	1,09	6,622
Friuli Venezia Giulia	3,07	18,650
Marche	4,45	27,034
Umbria	5,63	34,202
Totale Centro Nord	**100,00**	**607,500**

2- Quota riservata alle regioni del Mezzogiorno

REGIONI	Ripartizione *quota ordinaria*	
	valori percentuali (**)	risorse destinate alle infrastrutture (mld)
	1	2
Abruzzo	4,31	148,372
Basilicata	4,45	153,191
Calabria	12,33	424,460
Campania	23,92	823,446
Molise	2,59	89,161
Puglia	16,40	564,570
Sardegna	12,00	413,100
Sicilia	24,00	826,200
Totale Sud	**100,000**	**3.442,500**

(*) Valori percentuali relativi al riparto regionale della popolazione in aree depresse, con un indice di svantaggio che tiene conto del tasso di disoccupazione nelle specifiche aree incluse.

(**) Valori percentuali concordati in sede di Conferenza Stato - Regioni, già utilizzati nella delibera n.142/99.

00A14331

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Criteri di riparto del fondo integrativo speciale ricerca per l'anno 2000 (D.lgs. n. 204/1998). (Deliberazione n. 87/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, che all'art. 1, comma 3, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, di un fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), destinato a specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale ricerca (PNR), e all'art. 3.1.*b* stabilisce che il CIPE deliberi in ordine all'utilizzo del fondo speciale;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, che, all'art. 10, comma 1.*d*, stanzia, a favore del FISR 40 miliardi (20,658 Meuro) per il 2000 e 50 miliardi (25,823 Meuro) a decorrere dal 2001;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), che stanzia ulteriori 10 miliardi (5,164 Meuro) per il 2000 a favore del FISR;

Vista la delibera n. 51 del 25 maggio 2000, di approvazione delle linee guida per il Programma nazionale ricerca 2001-2003, che prevede che il PNR, sia presentato al CIPE entro il mese di ottobre;

Considerato pertanto che il PNR entrerà in vigore soltanto dall'anno 2001;

Ritenuto opportuno tuttavia definire fin dall'anno 2000 criteri di utilizzo delle risorse FISR che siano in armonia con le linee guida per il PNR approvate dal CIPE con la citata delibera;

Considerato che nel corso della riunione preliminare, del CIPE tenutasi il 1° agosto 2000 il Sottosegretario all'Università e alla ricerca scientifica ha illustrato la proposta sui criteri di riparto del FISR per l'anno 2000 e che sulla proposta, in tale sede, è stato espresso parere favorevole;

Delibera:

Per l'attribuzione delle risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per l'anno 2000:

le amministrazioni interessate, entro il prossimo 30 settembre, faranno pervenire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le proposte relative alle linee di ricerca da finanziare a valere sul fondo, in coerenza con le linee guida del Programma nazionale ricerca (PNR) citate in premessa e con indicazione degli eventuali apporti finanziari aggiuntivi al FISR;

il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi della segreteria tecnica per la programmazione della ricerca, e sulla base delle indicazioni pervenute, elaborerà la proposta, da sottoporre entro il 30 ottobre all'approvazione del CIPE, contenente le linee d'intervento da finanziare e il riparto fra queste dei 50 miliardi (25,823 Meuro) disponibili per il 2000;

sulla base della proposta approvata dal CIPE con la delibera di cui al punto precedente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definirà, con apposito decreto le procedure di presentazione e di selezione delle domande di accesso al fondo;

nella formazione dell'organismo di selezione dei progetti sarà assicurata la presenza delle amministrazioni interessate.

Nell'individuazione delle linee d'intervento e nella successiva fase di selezione dei progetti si terrà conto di:

coerenza con le linee guida per il PNR approvate con delibera CIPE 25 maggio 2000;

impatto potenziale sul sistema sociale ed economico;

entità del concorso al finanziamento delle ricerche di fonti finanziarie esterne al FISR;

manifestazione d'interesse di una pluralità di amministrazioni;

dimensione efficace di linee d'intervento e progetti;

qualità tecnico-scientifica dei risultati attesi;

significatività quantitativa e qualitativa della presenza di giovani nei progetti;

affidabilità tecnico-scientifica dei proponenti e dei realizzatori.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 198

00A14332

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Disposizioni in tema di programmazione negoziata e modifiche a delibere CIPE 15 febbraio 2000, n. 14 e 22 giugno 2000, n. 69. (Deliberazione n. 96/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, recanti disposizioni, tra l'altro, in materia di programmazione negoziata;

Vista la propria delibera 9 giugno 1999, n. 77, che assegna risorse per il finanziamento di patti territoriali localizzati esclusivamente nell'obiettivo 1 per complessive lire 859,358 miliardi (443,821 Meuro);

Vista la propria delibera 15 febbraio 2000, n. 14, che ripartisce le risorse per le aree depresse per gli anni 2000-2002, ed in particolare il punto 1 che finalizza l'importo di lire 1.081,57 miliardi (558,584 Meuro) ad integrazione dell'importo di lire 859,358 miliardi (443,821 Meuro) assegnato dalla citata delibera n. 77 del 9 giugno 1999, per il finanziamento dei patti territoriali localizzati nelle aree obiettivo 1 comprese le regioni Abruzzo e Molise, presentati entro il 10 ottobre 1999 ed utilmente inseriti in graduatoria;

Viste le proprie delibere 17 marzo 2000, n. 31, e 22 giugno 2000, n. 69, recanti disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Considerato che il predetto importo di lire 1.081,57 miliardi (558,584 Meuro) comprendeva l'utilizzo di lire 500 miliardi (258,228 Meuro) a carico dei POR settore industria, sulla base della disponibilità espressa dalle regioni nella riunione della Conferenza Stato-regioni del 10 febbraio 2000;

Considerato che la graduatoria dei patti 10 ottobre 1999 ha evidenziato per i venticinque patti generalisti esigenze finanziarie pari a lire 1.862,766 miliardi (962,038 Meuro), di cui lire 1.419,364 miliardi (733,040 Meuro) per iniziative imprenditoriali e lire 443,402 miliardi (228,998 Meuro) per infrastrutture, nonché per i tre patti turistici necessità finanziarie pari a lire 130,779 miliardi (67,542 Meuro) di cui lire 92,380 miliardi (47,711 Meuro) per iniziative industriali e lire 38,399 miliardi (19,831 Meuro) per infrastrutture, a fronte dell'assegnazione pari a lire 859,358 miliardi (443,821 Meuro) effettuata con la citata delibera n. 77 del 9 giugno 1999, con un maggior fabbisogno rispetto alle disponibilità pari a lire 1.134,187 miliardi (585,759 Meuro);

Tenuto conto di quanto emerso nel corso della Conferenza Stato-regioni del 3 agosto 2000, ed in particolare dell'opportunità di recuperare alle disponibilità regionali l'importo di lire 500 miliardi (258,228 Meuro) relativo ai POR settore industria, essendo le regioni disponibili a finanziare gli interventi infrastrutturali relativi ai citati patti territoriali;

Tenuto conto che il servizio programmazione negoziata ha evidenziato la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori per sette dei predetti patti territoriali presentati entro il 10 ottobre 1999, proponendo altresì una rimodulazione delle risorse necessarie al finanziamento di tutti i patti territoriali utilmente collocati nella suddetta graduatoria, attraverso l'utilizzo della somma di lire 258,300 miliardi (133,401 Meuro) a valere sulle disponibilità rinvenienti dalle precedenti assegnazioni CIPE a favore dei contratti di programma;

Ravvisata l'urgenza, in attesa della completa definizione delle predette istruttorie, di provvedere all'assegnazione delle risorse alle iniziative industriali comprese nei patti la cui istruttoria è stata già completata, pari a lire 1.117,658 miliardi (577,222 Meuro), di cui lire 859,358 miliardi (443,821 Meuro) a carico delle risorse già assegnate ai patti territoriali dalla delibera CIPE n. 77 del 9 giugno 1999, e lire 258,300 miliardi (133,401 Meuro) rinvenienti dalle assegnazioni di cui sopra;

Delibera:

1. L'importo complessivo di lire 1.117,658 miliardi (577,222 Meuro), assicurato dalle risorse specificate in premessa, è finalizzato al finanziamento delle sole iniziative industriali relative ai patti territoriali presentati entro il 10 ottobre 1999 utilmente inseriti in graduatoria e per i quali non sussistono alla data odierna ulteriori incombenze istruttorie.

2. Il punto 1.1 della delibera CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000, già modificato con delibera CIPE del 22 giugno 2000 è così sostituito:

«1.1 Ai fini della ripartizione delle risorse destinate a favore delle attività produttive il predetto importo di lire 6.000 miliardi (3.098,741 Meuro) è incrementato degli importi di lire 1.500 miliardi (774,685 Meuro) a carico del PON Industria e di lire 500 miliardi (258,228 Meuro) a carico dell'asse sviluppo locale dei POR settore agricoltura».

L'importo complessivo che ne deriva, pari a lire 8.000 miliardi (4.131,653 Meuro), viene ripartito come segue:

Miliardi di lire (Meuro)

Finalizzazioni di spesa	Totale	Centro-Nord		Mezzogiorno	Da ripartire
		Riparto regionale 11,34%	Fondo riequilibrio 3,66%		
Patti territoriali agricoltura e pesca	(1) 1.000,00 (516,456)	56,70 (29,283)	18,30 (9,451)	925,00 (477,722)	
Contratti di programma ed altri strumenti di contrattazione programmata (art. 2, comma 206, legge n. 662/1996)	900,00 (464,811)	102,06 (52,709)	32,94 (17,012)	765,00 (395,090)	
Contratti d'area e patti territoriali generalisti (2)	(3) 700,00 (361,519)				700,00 (361,519)
Isole minori (DUPIM)	100,00 (51,645)	11,34 (5,857)	3,66 (1,890)	85,00 (43,898)	
Risorse residue, di cui:	(4) 5.300,00 (2.737,222)	510,30 (263,548)	164,70 (85,060)	4.625,00 (2.388,614)	
altre risorse a disposizione di strumenti di programmazione negoziata (5)	581,57 (300,357)			581,57 (300,357)	
agevolazioni legge n. 488/1992 (comprese graduatorie mirate e grandi progetti) . .	(6) 4.718,43 (2.436,865)	(6) 510,30 (263,548)	(6) 164,70 (85,060)	4.043,43 (2.088,257)	
Totale . . .	8.000,00 (4.131,653)	(7) 680,40 (351,397)	(7) 219,60 (113,413)	6.400,00 (3.305,324)	700,00 (361,519)

(1) Comprende l'importo di lire 500 miliardi (258,228 Meuro) a carico del POR settore agricoltura (obiettivo 1). Le percentuali relative al centro-nord sono quindi relative al solo importo di lire 500 miliardi (258,228 Meuro).

(2) Contratti d'area previsti per legge (Avellino, Salerno) e protocolli aggiuntivi ai contratti d'area di Agrigento, Gela, Messina, Porto-Torres, Sulcis, Torrese-Stabiese, limitatamente alle iniziative imprenditoriali selezionate, in seguito a pubblicazione di un bando, entro il 22 giugno 2000 da insediare nelle aree di cui al punto 3.2 della delibera CIPE 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 8 maggio 1997, n. 105), fermo restando il limite massimo di lire 300 miliardi (154,937 Meuro) di investimenti per ciascun contratto d'area; patti territoriali generalisti le cui istruttorie siano state concluse dopo la scadenza del bando di cui alla propria delibera 9 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1999) ed entro il 30 novembre 2000, nonché quelli le cui istruttorie siano state concluse prima della scadenza del suddetto bando ma non partecipanti al medesimo, attribuendo titolo preferenziale alle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria in base all'art. 14, comma 4-*bis* della legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

(3) Tale importo verrà ripartito tra le aree del centro-nord e del sud una volta che siano definiti i progetti e il relativo onere per lo Stato dei contratti d'area.

(4) Comprensivo degli importi di lire 1500 miliardi (774,685 Meuro) a carico del PON industria.

(5) Da destinare prioritariamente al finanziamento delle iniziative industriali dei patti territoriali partecipanti al bando scaduto il 10 ottobre 1999 per i quali si è reso necessario un supplemento di istruttoria nonché all'integrazione delle risorse destinate ai contratti di programma.

(6) Del residuo importo di lire 4.718,43 miliardi (2.436,865 Meuro) soltanto una quota di lire 4.500 miliardi (2.324,056 Meuro) è ripartibile anche per le aree del centro-nord. Pertanto le percentuali dell'11,34% e del 3,66% (totale 15% al centro-nord) sono applicate alla predetta quota di 4.500 miliardi (2.324,056 Meuro).

(7) Gli importi di lire 680,40 miliardi (351,397 Meuro) e 219,60 miliardi (113,413 Meuro) sono pari rispettivamente all'11,34% ed al 3,66% (totale 15% al centro-nord) dell'importo di lire 6.000 miliardi (3.098,741 Meuro).

3. Le iniziative infrastrutturali relative a tutti i patti territoriali presentati entro il 10 ottobre 1999 e utilmente collocati in graduatoria, pari a complessive lire 481,791 miliardi (248,824 Meuro), faranno carico ai fondi assegnati alle regioni con delibera di questo Comitato n. 84 in data odierna.

4. Il punto 1.3 della delibera CIPE n. 14 del 15 febbraio 2000 è così sostituito:

«1.3 A valere sulla predetta disponibilità complessiva di lire 6.400 miliardi (3.305,324 Meuro) assegnata alle regioni del Mezzogiorno, le risorse destinate alle agevolazioni industriali *ex lege* n. 488/1992 per un totale di lire 4.043,43 miliardi (2.088,257 Meuro) sono ripartite come da tabella allegata: (vedi tabella *A*)».

5. Nel punto 1.4 della delibera CIPE 22 giugno 2000, n. 69, in luogo di «delibera n. 77 del 9 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1999, n. 183)» deve leggersi «delibera n. 78 del 9 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1999, n. 183)».

6. Il primo capoverso del punto 1.1 della delibera 22 giugno 2000, n. 69, è così sostituito:

«Il termine di scadenza di cui al punto 1 della propria delibera del 17 marzo 2000, n. 31 per la conclusione delle istruttorie è prorogato al 30 novembre 2000, purché le stesse siano state avviate entro il 31 maggio 2000».

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 230

TABELLA *A*

Regioni	% PSM	Importi (in Mld. Lit.)	(in Meuro)	%PON	Importi PON (in Mld. Lit.)	(in Meuro)	Totale Risorse (1)	(in Meuro)
Abruzzo	4,31	109,62	56,61				109,62	56,61
Basilicata	4,45	113,18	58,45	4,78	71,70	37,03	184,88	95,48
Calabria	12,33	313,60	161,96	13,24	198,60	102,57	512,20	264,53
Campania	23,92	608,39	314,21	25,69	385,35	199,02	993,74	513,23
Molise	2,59	65,87	34,02				65,87	34,02
Puglia	16,40	417,12	215,43	17,62	264,30	136,50	681,42	351,93
Sardegna	12,00	305,21	157,63	12,89	193,35	99,86	498,56	257,49
Sicilia	24,00	610,42	315,27	25,78	386,70	199,71	997,12	514,98
Totale	100,00	2.543,43	1.313,58	100,00	1.500,00	774,69	4.043,43	2.088,26

(1) L'effettiva entità delle risorse destinate ai bandi *ex lege* n. 488/1992 per ciascuna regione sarà definita previa deduzione della quota concordata con le regioni per i bandi interregionali destinati ai grandi progetti, nonché delle risorse da finalizzare ad eventuali altre iniziative d'intervento.

00A14333

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 14 aprile 1992 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Barilla. (Deliberazione n. 97/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge, 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1968, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1º marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale e del 21 maggio 1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1º marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, comma 3, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera CIPI in data 25 marzo 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1992, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Barilla, comportante un investimento di 859,9 miliardi di lire (comprese scorte per lire 25,5 mld) e un onere per lo Stato pari a lire 359 miliardi con provvedimenti di concessione da assumere entro il 31 dicembre 1993, termine prorogato al 31 dicembre 1994 con delibera CIPI del 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 1994;

Vista la delibera CIPI 28 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130, del 6 giugno 1994, che ha approvato un aggiornamento del predetto contratto e portato l'investimento a lire 766,649 miliardi e l'onere complessivo a carico dello Stato a 295,845 miliardi di lire e livelli occupazionali pari a 635 unità a fronte delle 707 previste nel contratto originario;

Vista la propria delibera in data 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1994, con la quale è stato approvato il secondo aggiornamento al citato contratto di programma, ridotto a lire 535,200 miliardi di lire l'investimento e a lire 211,400 miliardi l'onere a carico dello Stato, con livelli occupazionali pari a 635 unità di cui 456 dirette, 128 consolidate e 51 ausiliarie dirette ed è stato altresì prorogato al 31 dicembre 1995 il termine per l'assunzione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni;

Vista la propria delibera n. 207/1997 del 16 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998, come rettificata dalla delibera n. 25/1998 del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 1998 con la quale è stato approvato il terzo aggiornamento al citato contratto di programma e portato a lire 524,500 miliardi l'ammontare dell'investimento e a lire 173,135 miliardi l'onere a carico dello Stato, con livelli occupazionali previsti pari a 639 unità lavorative di cui 351 nuove, 215 consolidate e 73 ausiliarie dirette;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera n. 76/1998 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Vista la nota n. 0024302 del 19 giugno 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo comitato, la proposta di assetto finale del contratto di programma di cui sopra, nella quale si evidenziano investimenti industriali per lire 445,167 miliardi (comprensivi di scorte) (meuro 229,910), oltre a lire 36,463 miliardi (meuro 18,832) per centri di ricerca, a lire 18,716 miliardi (meuro 9,666) per progetti di ricerca e a lire 5,622 miliardi (meuro 2,903) per progetti di formazione. L'onere a carico dello Stato ammonta a lire 151,692 miliardi (meuro 78,342), di cui lire 1,201 miliardi (meuro 0,620) per oneri di gestione. Il numero degli occupati risulta pari a 689 unità al 31 dicembre 1999 (di cui 370 neoassunti);

Considerato l'arco temporale di attuazione del contratto, l'evoluzione e le importanti trasformazioni intervenute nel mercato di settore, che hanno comportato l'introduzione di nuovi prodotti, l'aggiornamento dei piani progettuali nonché lo slittamento nei tempi di realizzazione degli investimenti;

Ritenuto pertanto di concedere a ratifica la proroga dei termini di scadenza del contratto al 31 dicembre 1999 per consentire il completamento degli interventi previsti;

Tenuto conto che il contratto di programma ha nel suo complesso raggiunto gli obiettivi prefissati sia dal punto di vista degli investimenti che da quello occupazionale;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto il 14 aprile 1992, tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e il gruppo Barilla, che ha comportato investimenti complessivi per 505,968 miliardi di lire (261,311 meuro) cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 151,692 miliardi (78,342 meuro), di cui lire 1,201 miliardi (0,620 meuro) per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

	Investimenti		Onere per lo Stato	
	Miliardi di lire	Meuro	Miliardi di lire	Meuro
Investimenti tecnologici industriali	445,167	229,910	111,244	57,453
Centro di ricerca	36,463	18,832	19,215	9,924
Progetti di ricerca	18,716	9,666	14,972	7,732
Progetti di formazione	5,622	2,903	5,060	2,613
Oneri di gestione			1,201	0,620
Totale . . .	505,968	261,311	151,692	78,342

Il piano progettuale nel suo assetto finale comporta un'occupazione al 31 dicembre 1999, pari a 689 unità complessive, di cui 370 nuovi assunti, 215 consolidati e 104 ausiliari, rispetto alle 639 unità previste nel contratto. (n. 351 nuove, 215 salvaguardate e 73 ausiliarie).

2. La situazione conclusiva del piano progettuale del contratto di programma relativo al gruppo Barilla è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro bilancio e programmazione economica, foglio n. 199

TABELLA 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA «GRUPPO BARILLA» - ASSETTO FINALE
RIEPILOGO PER CATEGORIA DI SPESA

Lire/milione

Tipologia di investimenti	Investimenti	Contributi c/capitale + c/interessi	Commissione accertamento	Istituto bancario	Personale al 31-12-1999
Investimenti industriali	445.167	111.244	591	353	658
Realizzazione del centro di ricerche	36.463	19.215	94	41	31
Progetti di ricerca	18.716	14.972	84	—	—
Formazione operatori industriali	5.622	5.060	38	—	—
TOTALE CONTRATTO DI PROGRAMMA . . .	505.968	150.491	807	394	689

TABELLA 2

CONTRATTO DI PROGRAMMA «GRUPPO BARILLA» - ASSETTO FINALE
INVESTIMENTI INDUSTRIALI

Lire/milioni

Numero scheda	Numero progetto	Iniziativa	Investimenti	Oneri per lo Stato			Personale al 31-12-1999	Termine progetto
				Contributi c/capitale + c/interessi	Comm.ne accer.nto	Istituto bancario		
1.1	6D134/CI	Barilla Alimentare S.p.a. - Amministrazione e ampliamento stabilimento di Foggia						
		— progettazione e direzione lavori . . .	74					
		— opere murarie ed assimilate	1.652					
		— macchinari, impianti ed attrezzature	78.367					
		— scorte	620					
		TOTALE . . .	80.713	18.448	113	63	55	31-12-1999
1.2		Barilla Alimentare Mediterranea S.p.a. - Nuovo stabilimento pastario di Foggia						
		— progettazione e direzione lavori . . .	952					
		— opere murarie ed assimilate	19.341					
		— macchinari, impianti ed attrezzature	81.157					
		— scorte	2.100					
		TOTALE . . .	103.550	20.897	93	75	115	31-12-1999
2.1	6D131/CI	Barilla Alimentare S.p.a. - Amministrazione e ampliamento stabilimento di Melfi (Potenza)						
		— progettazione e direzione lavori . . .	188					
		— opere murarie ed assimilate	2.828					
		— impianti anti inquinamento	165					
		— macchinari, impianti ed attrezzature	42.492					
		TOTALE . . .	45.673	15.277	90	46	66	31-12-1999
2.2	6C750/CI	Forneria Lucana S.p.a. - Realizzazione nuovo stabilimento di Melfi (Potenza)						
		— terreno	2.506					
		— progettazione e direzione lavori . . .	3.108					
		— opere murarie ed assimilate	29.072					
		— macchinari, impianti ed attrezzature	128.313					
		— scorte	5.110					
		TOTALE . . .	168.109	43.203	128	100	313	31-12-1999
3	6D348/CI	Barilla Alimentare S.p.a. - Ammodernamento stabilimento di Marcianise (Caserta)						
		— progettazione e direzione lavori . . .	8					
		— opere murarie ed assimilate	661					
		— macchinari, impianti ed attrezzature	23.086					
		TOTALE . . .	23.755	8.644	88	35	48	31-12-1999
4	6D133/CI	Barilla Alimentare S.p.a. - Ammodernamento stabilimento di Matera						
		— opere murarie ed assimilate	7					
		— macchinari, impianti ed attrezzature	22.990					
		— scorte	370					
		TOTALE . . .	23.367	4.775	79	34	61	31-12-1999
		TOTALE INVESTIMENTI INDUSTRIALI . . .	445.167	111.244	591	353	* 658	

* Totale organico del Gruppo Barilla nel Mezzogiorno n. 1.168 (comprensivo di n. 31 addetti alla ricerca).

TABELLA 3

CONTRATTO DI PROGRAMMA «GRUPPO BARILLA» - ASSETTO FINALE
CENTRO DI RICERCA

Lire/milioni

Numero scheda	Numero progetto	Iniziativa	Investimenti	Oneri per lo Stato			Personale al 31-12-1999	Termine progetto
				Contributi c/capitale + c/interessi	Comm.ne accer.nto	Istituto bancario		
5	109	CO.RI.AL. S.C.p.A. - Realizzazione centro di ricerche di Foggia						
		— progettazione e direzione lavori . . .	733					
		— opere civili ed impiantistica connessa	5.833					
		— allacciamenti esterni	90					
		— impianti tecnologici specializzati . .	23.151					
		— apparecchiature, strumentazione ed attrezzature	6.656					
		TOTALE . . .	36.463	19.215	94	41	31	31-12-1997

TABELLA 4

CONTRATTO DI PROGRAMMA «GRUPPO BARILLA» - ASSETTO FINALE
PROGETTI DI RICERCA

Lire/milioni

Numero scheda	Numero progetto	Iniziativa	Investimenti	Oneri per lo Stato		Termine progetto
				Contributi c/capitale + c/interessi	Commissione accertamento	
6	122	CO.RI.AL. S.C.p.A. - Foggia - Miglioramento qualitativo di importanti materie prime per l'ottenimento di prodotti alimentari specifici				
		— costo del personale	4.065			
		— formazione e addestramento	683			
		— viaggi e missioni	508			
		— beni non durevoli	619			
		— attrezzature e strumentazioni	454			
		— altri materiali	135			
		— consulenze e commesse a terzi	3.217			
		— altre prestazioni di terzi	352			
		— brevetti e licenze	0			
		— spese generali	1.016			
		TOTALE . . .	11.049	8.839	38	31-12-1997
7	123	CO.RI.AL. S.C.p.A. - Foggia - Ottenimento di nuove paste alimentari di semola di grano duro, caratterizzate da un elevato valore nutrizionale, attraverso un nuovo sistema di produzione che ne esalti tutte le caratteristiche di qualità				
		— costo del personale	3.217			
		— formazione e addestramento	683			
		— viaggi e missioni	208			
		— beni non durevoli	1.084			
		— attrezzature e strumentazioni	859			
		— altri materiali	197			
		— consulenze e commesse a terzi	480			
		— altre prestazioni di terzi	135			
		— brevetti e licenze	0			
		— spese generali	804			
		TOTALE . . .	7.667	6.133	46	31-12-1997
		TOTALE PROGETTI DI RICERCA . . .	18.716	14.972	84	

TABELLA 5

CONTRATTO DI PROGRAMMA «GRUPPO BARILLA» - ASSETTO FINALE

PROGETTI DI FORMAZIONE

Lire/milioni

Numero scheda	Numero progetto	Iniziativa	Investimenti	Oneri per lo Stato		Termine progetto
				Contributi c/capitale	Commissione accertamento	
8	157	Forneria Lucana S.p.a. - Melfi (Potenza) - Piano di formazione del personale di produzione				
		— preparazione dei corsi	181			
		— docenze teoriche e pratiche	647			
		— materiale didattico indiv. e d'aula	322			
		— personale di struttura	245			
		— reddito allievi	1.489			
		— spese generali	20			
		TOTALE . . .	2.904	2.614	22	31-12-1999
8	158	Barilla Alimentare Mediterranea S.p.a. - Foggia - Piano di formazione del personale di produzione				
		— preparazione dei corsi	139			
		— docenze teoriche e pratiche	837			
		— materiale didattico indiv. e d'aula	177			
		— personale di struttura	147			
		— reddito allievi	1.418			
		— spese generali	0			
		TOTALE . . .	2.718	2.446	16	31-12-1999
		TOTALE PROGETTI DI FORMAZIONE . . .	5.622	5.060	38	

00A14336

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Proroga del contratto di programma stipulato in data 29 ottobre 1997 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Unica S.c.r.l. (Deliberazione n. 98/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha previsto l'accorpamento del Ministero del tesoro con il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha emanato le norme per l'attuazione di tale accorpamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, con il quale è stato emanato il regolamento recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1º marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995 concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale e del 21 maggio

1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/45 del 17 febbraio 1996;

Vista la lettera della Commissione europea n. SG (97) D/9536 del 17 novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;

Vista la propria delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma, modificata dal punto 4 della propria deliberazione del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997 e dal punto 2, lettera *b),* della delibera CIPE n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1999;

Vista la propria delibera del 27 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1996, così come modificata dalla propria delibera del 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, e modificata dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999 che detta direttive per la concessione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 della citata legge n. 488/1992 in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la propria delibera n. 167/1997 del 5 agosto 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1997 con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la società consortile di piccole e medie imprese Unica S.c.r.l. che prevede la realizzazione di investimenti nel settore calzaturiero da realizzarsi in Carinaro (Caserta) per un totale di lire 87.929 milioni, con onere a carico dello Stato di lire 58.329,81 milioni, con termine per la realizzazione degli investimenti industriali e dei centri di ricerca al 31 dicembre 1999, e per i progetti di ricerca al 31 dicembre 2001;

Vista la nota n. 0028063 del 14 luglio 2000, con la quale il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato, la richiesta avanzata dalla sopracitata società di una proroga del termine di ultimazione del programma di investimenti, con slittamento al 31 ottobre 2001 per il completamento dei progetti industriali e del centro di ricerca e al 31 ottobre 2002 per i progetti di ricerca;

Considerato che gli investimenti complessivamente realizzati al 30 aprile 2000 risultano pari a lire 40.253 milioni, su un totale previsto di lire 87.929 milioni;

Considerato il parere favorevole espresso dal competente servizio per la programmazione negoziata in quanto la proroga richiesta non comporta variazioni dell'ammontare complessivo degli investimenti e dell'onere a carico dello Stato, né flessioni dei previsti livelli occupazionali;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Il termine per l'ultimazione delle iniziative concernenti gli investimenti tecnologici industriali e il centro di ricerca di cui al contratto di programma citato in premessa è prorogato al 31 ottobre 2001; il termine per l'ultimazione dei progetti di ricerca è prorogato al 31 ottobre 2002.

2. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera, trasmettendo alla segreteria di questo Comitato copia del contratto aggiornato entro trenta giorni dal perfezionamento.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 200

00A14352

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Assetto finale del contratto di programma stipulato in data 3 aprile 1991 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'E.N.I. e risoluzione del contratto di programma Stoppani. (Deliberazione n. 99/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge 1° marzo 1968, n. 64;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Viste le decisioni della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale e del 21 maggio

1997, notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la delibera CIPI in data 15 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 1991, con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'E.N.I., comportante un investimento di 1.692 miliardi di lire (comprese scorte per lire 31 miliardi) e un onere per lo Stato pari a lire 723,600 miliardi;

Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1995, che ha approvato un aggiornamento del predetto contratto e portato l'investimento a lire 1.461 miliardi, l'onere complessivo a carico dello Stato a 531 miliardi di lire e i livelli occupazionali previsti in 3.833 unità, di cui 748 di nuova assunzione;

Vista la propria delibera in data 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, con la quale è stato approvato il piano progettuale definitivo del citato contratto di programma che prevede:

la riduzione dell'investimento a lire 1.375,390 miliardi (comprese scorte per lire 31 miliardi) e dell'onere a carico dello Stato a lire 480 miliardi;

l'obbligo a carico di E.N.I. di promuovere nuove iniziative nell'area di Crotone per la riallocazione degli esuberi occupazionali della Pertusola Sud S.p.a., utilizzando a tal fine i fondi (pari a lire 158 miliardi) derivanti dalle economie negli oneri a carico dello Stato realizzate con l'approvazione dell'aggiornamento di cui alla citata delibera CIPE 20 dicembre 1994;

l'obbligo a carico dell'E.N.I. a promuovere nuove iniziative nell'area di Crotone per la riallocazione degli esuberi occupazionali del gruppo E.N.I. da attuarsi con i fondi pari a lire 51 miliardi, relativi alle economie negli oneri a carico dello Stato derivanti dall'approvazione del nuovo piano progettuale;

Vista la propria delibera dell'11 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, contenente criteri per la cessione e le variazioni degli assetti societari in sede di contrattazione programmata;

Vista la propria delibera del 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 1996, con la quale è approvato il contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Stoppani Crotone S.r.l., che prevedeva investimenti pari a lire 92,5 miliardi da sostenersi nel periodo 1996-2000, oneri a carico dello Stato per lire 56,622 miliardi ed un'occupazione a regime pari a 140 addetti;

Viste altresì le proprie delibere in data 18 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997, e n. 168/1997 del 5 agosto 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 20 ottobre 1997, con le quali il termine per l'avvio degli investimenti relativi al sopra citato contratto di programma Stoppani è prorogato rispettivamente al 30 giugno 1997 e al 31 dicembre 1997;

Vista la propria delibera n. 24/98 del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 1998, con la quale il termine per l'avvio degli investimenti sopra citati viene prorogato per l'ulteriore periodo occorrente alla definitiva acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie e si stabilisce che, al fine di accelerare la conclusione dell'*iter* amministrativo, l'intervento possa essere inserito nel contratto d'area «Crotone» usufruendo delle relative semplificazioni procedurali;

Vista la propria delibera n. 76/98 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, fra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Viste le note n. 0023825 del 15 giugno 2000 e n. 0028690 del 19 luglio 2000, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato, la proposta di chiusura del contratto di programma E.N.I. con la proroga al 30 settembre 1998 degli adempimenti relativi ai progetti di ricerca;

Vista la nota n. 0027777 del 12 luglio 2000, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato, la proposta di risoluzione del contratto di programma Stoppani, la riserva dei fondi assegnati a detto contratto a favore di iniziative da realizzare nella stessa area, nohché la liberatoria di E.N.I. dagli obblighi prescritti al punto 4 della citata delibera 20 novembre 1995 CIPE con riferimento all'area di Crotone;

Considerato che con le variazioni sopra proposte il contratto di programma E.N.I. ha comportato investimenti industriali per lire 1.160,827 miliardi (Meuro 599,517) (di cui lire 9,4 miliardi - Meuro 4,855 - per scorte), oltre a lire 34,589 miliardi (Meuro 17,864) per centri di ricerca, a lire 33,078 miliardi (Meuro 17,083) per progetti di ricerca e a lire 5,048 miliardi (Meuro 2,607) per formazione; che l'onere a carico dello Stato ammonta a lire 371,081 miliardi (Meuro 191,647), di cui lire 1,793 miliardi (Meuro 0,926) per oneri di gestione e che il numero degli occupati risulta pari a 3.811 unità al 31 dicembre 1997 (di cui 833 nuove) e a 3.852 unità al 31 dicembre 1999 (di cui 798 nuove);

Considerato che nell'arco temporale di attuazione del contratto è stato necessario adeguare i piani progettuali alle evoluzioni tecnologiche e di mercato;

Tenuto conto che sia gli interventi industriali che quelli relativi ai centri di ricerca, cui si riferiscono gli impegni occupazionali, si sono conclusi entro il 31 dicembre 1997 e che al solo fine di completare le attività relative all'ottimizzazione dei risultati della ricerca si rende opportuna una proroga al 30 settembre 1998 dei termini relativi ai progetti di ricerca;

Ritenuto pertanto di concedere a ratifica la proroga al 30 settembre 1998 per gli adempimenti relativi a detti progetti di ricerca;

Ritenuto che le attività svolte dall'E.N.I. per iniziative sostitutive da realizzare nell'area di Crotone corrispondano a quanto richiesto dai punti 3 e 4 della citata delibera 20 novembre 1995;

Tenuto conto che nella citata nota del 15 giugno 2000 il Servizio per la programmazione negoziata propone la riserva a favore di iniziative da realizzare nell'area di Crotone, dei fondi non utilizzati per gli interventi previsti ai punti 3 e 4 della delibera di cui sopra;

Tenuto conto della grave e persistente situazione di crisi economica ed occupazionale dell'area di Crotone;

Ritenuto necessario confermare l'entità dell'impegno finanziario deciso in tale area, sia nella versione originaria del contratto di programma E.N.I., sia in occasione delle citate delibere di aggiornamento;

Ritenuto di riservare al finanziamento di interventi di programmazione negoziata da realizzare nell'area di Crotone, l'importo complessivo di lire 209 miliardi (Meuro 107,939) già individuati ai punti 3 e 4 della citata delibera 20 novembre 1995;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di programma sottoscritto il 3 aprile 1991 tra il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e l'E.N.I., che ha comportato investimenti complessivi per lire 1.233,542 miliardi (637,071 Meuro) cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 371,081 miliardi (191,647 Meuro), di cui lire 1,793 miliardi (0,926 Meuro) per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

	Investimenti		Onere per lo Stato	
	Milioni di Lire	Meuro	Milioni di Lire	Meuro
Investimenti tecnologici industriali (*)	1.160.827	599,517	320.043,4	165,289
Centri di ricerca	34.589	17,864	18.757,6	9,687
Progetti di ricerca	33.078	17,083	26.462,6	13,667
Progetti di formazione	5.048	2,607	4.024,4	2,078
Oneri di gestione			1.793,2	0,926
TOTALE	1.233.542	637,071	371.081,2	191,647

(*) comprese scorte

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un'occupazione al 31 dicembre 1997 pari a 3.811 unità complessive (di cui 833 unità di nuova assunzione), distinte in 2.050 interne e 1.761 esterne, rispetto alle 3.804 unità previste nel contratto (comprensive di 719 unità di nuova assunzione). Al 31 dicembre 1999 le unità occupate risultano pari a 3.852 unità di cui 798 di nuova assunzione.

2. La situazione conclusiva del piano progettuale del contratto di programma E.N.I. è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. È autorizzata la risoluzione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Stoppani Crotone S.r.l. approvato con delibera CIPE del 26 gennaio 1996.

4. I fondi già messi a disposizione dai punti 3 e 4 della citata delibera 20 novembre 1995, pari ad un totale di lire 209 miliardi, rimangono accantonati per nuove iniziative produttive da realizzarsi nella stessa area di Crotone. Sull'utilizzo di tali fondi il Servizio per la programmazione negoziata informerà il CIPE entro il dicembre 2001.

5. Il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 270

Investimenti teconologico industriali

Tabella 1

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milionii)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milionii)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/milionii)	TERMINE PROGETTO
1		AGIP PETROLI S.p.A. TARANTO				
	10.01	IMP. IDROCONVERSIONE RESIDUI				28.02.94
		Progett.ne e dir.ne lavori	32.496,0			
		Op.murarie ed ass.te	12.762,0			
		Macch. Imp.ed att.re	224.742,0			
		Totale Investimenti	270.000,0			
		Scorte	8.000,0			
		Totale	278.000,0	72.071,4	177,4	
	2	IMP. PRODUZIONE IDROGENO				31.01.94
		Progett.ne e dir.ne lavori	6.206,0			
		Op.murarie ed ass.te	901,0			
		Macch. Imp.ed att.re	23.095,0			
		Totale Investimenti	30.202,0			
		Scorte	-			
		Totale	30.202,0	7.937,3	84,4	
	3	IMP. ISOMERIZZAZIONE NAFTA LEGGERA				30.09.90
		Progett.ne e dir.ne lavori	2.327,0			
		Op.murarie ed ass.te	224,0			
		Macch. Imp.ed att.re	13.000,0			
		Totale Investimenti	15.551,0			
		Scorte	1.400,0			
		Totale	16.951,0	4.342,2	74,6	
	4	TRATT. GASOLI PES., VUOTO, DESALTER				30.01.91
		Progett.ne e dir.ne lavori	440,0			
		Op.murarie ed ass.te	539,0			
		Macch. Imp.ed att.re	10.334,0			
		Totale Investimenti	11.313,0			
		Scorte	-			
		Totale	11.313,0	3.038,2	49,5	
	5	INSTALLAZIONE DI STRUM.NE AVANZATA				30.06.90
		Progett.ne e dir.ne lavori	2.502,0			
		Op.murarie ed ass.te	353,0			
		Macch. Imp.ed att.re	5.765,0			
		Totale Investimenti	8.620,0			
		Scorte	-			
		Totale	8.620,0	2.300,7	37,1	
TOTALE TARANTO			345.086,0	89.689,8	423,0	

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/milioni)	TERMINE PROGETTO
1		AGIP PETROLI S.p.A.MILAZZO				
	10.06	IMP. IDROCONVERSIONE RESIDUI				31.12.96
	10.08	IMP. PRODUZIONE IDROGENO				31.12.94
		Progett.ne e dir.ne lavori	115.783,0			
		Op.murarie ed ass.te	21.934,0			
		Macch. Imp.ed att.re	284.337,0			
		Totale Investimenti	422.054,0			
		Scorte	-			
		Totale	422.054,0	117.134,4	345,6	
	10.07	IMP.HYDROCRACKING				31.12.94
		Progett.ne e dir.ne lavori	16.937,0			
		Op.murarie ed ass.te	13.467,0			
		Macch. Imp.ed att.re	161.414,0			
		Totale Investimenti	191.818,0			
		Scorte	-			
		Totale	191.818,0	54.090,1	134,8	
	09 - 10.15	IDROGENAZ. TRATTAM. AMMODERNAM.				31.12.95
		Progett.ne e dir.ne lavori	14.951,0			
		Op.murarie ed ass.te	5.038,0			
		Macch. Imp.ed att.re	63.976,0			
		Totale Investimenti	83.965,0			
		Scorte	-			
		Totale	83.965,0	23.677,7	110,5	
TOTALE MILAZZO			697.837,0	194.902,2	590,9	

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milionii)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milionii)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/milionii)	TERMINE PROGETTO
1		ENIRISORSE S.p.A. PORTO VESME				
	10.29 - 40	IMP.FUSIONE E ADEG./OTT.NE IMPIANTI				31.12.97
		Progett.ne e dir.ne lavori	3.990,0			
		Op.murarie ed ass.te	17.476,0			
		Macch. Imp.ed att.re	55.541,0			
		Totale Investimenti	77.007,0			
		Scorte	-			
		Totale	77.007,0	22.264,7	139,8	
	231 - 237	REVAMPING I.S. E POTENZ.IMPIANTI				31.12.97
		Progett.ne e dir.ne lavori	710,0			
		Op.murarie ed ass.te	4.154,0			
		Macch. Imp.ed att.re	19.721,0			
		Totale Investimenti	24.585,0			
		Scorte	-			
		Totale	24.585,0	5.840,5	144,1	
TOTALE PORTO VESME			101.592,0	28.105,2	283,9	
1		ENIRISORSE S.p.A. SAN GAVINO				
	44	RAZ.ADEGUAM.IMP.PIOMBO PRIM.ARGENTO				31.12.93
		Progett.ne e dir.ne lavori	47,0			
		Op.murarie ed ass.te	4.024,0			
		Macch. Imp.ed att.re	4.067,0			
		Totale Investimenti	8.138,0			
		Scorte	-			
		Totale	8.138,0	3.884,9	48,3	
	238	ADEGUAMENTO OTTIMIZZAZIONE RAFFIN.PIOMBO				30.07.97
		Progett.ne e dir.ne lavori	361,0			
		Op.murarie ed ass.te	1.550,0			
		Macch. Imp.ed att.re	6.263,0			
		Totale Investimenti	8.174,0			
		Scorte	-			
		Totale	8.174,0	3.461,3	51,8	
TOTALE SAN GAVINO			16.312,0	7.346,2	100,1	

INVESTIMENTI TECNOLOGICO-INDUSTRIALI	INVESTIMENTI	ONERI PER L'ERARIO	COMPENSI E COLLAUDI	OCCUPATI 31/12/1997	
	(Lire/milionii)	(Lire/milionii)	(Lire/milionii)	INTERNI	TOTALE
AGIP TARANTO	345.086,0	89.689,8	423,0	487	1.040
AGIP MILAZZO	697.837,0	194.902,2	590,9	636	1.334
TOTALE AGIP PETROLI S.p.A.	1.042.923,0	284.592,0	1.013,9	1.123	2.374
ENIRISORSE PORTO VESME	101.592,0	28.105,2	283,9	727	1.227
ENIRISORSE S. GAVINO	16.312,0	7.346,2	100,1	133	143
TOTALE ENIRISORSE S.p.A.	117.904,0	35.451,4	384,0	860	1.370
TOTALE INVESTIMENTI TECNOLOGICO-INDUSTIALI	1.160.827,0	320.043,4	1.397,9	1.983	3.744

Centri di Ricerca

Tabella 2

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/milioni) H43	TERMINE PROGETTO
2		AGIP PETROLI S.p.A. MILAZZO				
	10.52	VALORIZZ.RES.PETROL.E SVIL.SOFTWARE				31.12.97
		Progettazione e direzione lavori	3.225,0			
		Opere murarie ed assimilate	7.895,0			
		Macch. impianti ed attrezzature	18.232,0			
		Totale Investimenti	29.352,0			
		Scorte	-			
		Totale	29.352,0	15.535,3	111,0	
2		ENIRISORSE S.p.A. PORTO VESME				
	10.54	AMPL.CENTRO RIC.METALL.NON FERROSA				31.12.97
		Progettazione e direzione lavori	92,0			
		Opere murarie ed assimilate	1.850,0			
		Macch. Impianti ed attrezzature	1.345,0			
		Totale Investimenti	3.287,0			
		Scorte	-			
		Totale	3.287,0	2.052,3	36,9	
2		CEOM S.C.p.A. PALERMO				
	210	AMPL.CENTRO SALV/VAL.RISORSE MARINE				31.12.97
		Progettazione e direzione lavori	23,0			
		Opere murarie ed assimilate	-			
		Macch. Impianti ed attrezzature	1.927,0			
		Totale Investimenti	1.950,0			
		Scorte	-			
		Totale	1.950,0	1.170,0	29,9	
TOTALE CENTRI DI RICERCA			34.589,0	18.757,6	177,8	

CENTRI DI RICERCA	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/milioni)	OCCUPATI AL 31/12/1997 INTERNI	TOTALE
AGIP PETROLI S.p.A.	29.352,0	15.535,3	111,0	36	36
ENIRISORSE S.p.A.	3.287,0	2.052,3	36,9	15	15
CEOM S.C.p.A.	1.950,0	1.170,0	29,9	16	16
TOTALE CENTRI DI RICERCA	34.589,0	18.757,6	177,8	67	67

Progetti di Ricerca

Tabella 3

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/milioni)	TERMINE PROGETTO
		CONSORZIO CENTRO RICERCHE SUD MILAZZO				
	10.60	IDROCONV E DESOLFORAZIONE RESIDUI				30.06.98
		Personale	1,199,0			
		Formazione	594,0			
		Viaggi e missioni	150,0			
		Beni non durevoli	-			
		Attrezzature	-			
		Altri materiali	-			
		Consulenze e commesse	2.560,0			
		Altre prestazioni	-			
		Altri costi	.-			
		Spese generali	209,0			
		Totale	4,721,0	3,776,8	33,3	
	10.61	SIST.SOFTWARE CONTR.UNITA' PRODUTTIVA				30.06.98
		Personale	1.786,0			
		Formazione	514,0			
		Viaggi e missioni	226,0			
		Beni non durevoli	-			
		Attrezzature	-			
		Altri materiali	392,0			
		Consulenze e commesse	-			
		Altre prestazioni	441,0			
		Altri costi	-			
		Spese generali	387,0			
		Totale	3.748,0	2.998,4	25,6	
TOTALE C.C.R.S.			8,469,0	6.775,2	58,9	
3		CONSORZIO CORISA PORTO VESME				
	10.65	NUOVE TECN.PER SEMILAV.NON FERROSI				31.03.98
		Personale	1.166,4			
		Formazione	311,2			
		Viaggi e missioni	50,7			
		Beni non durevoli	35,2			
		Attrezzature	6,1			
		Altri materiali	-			
		Consulenze e commesse	133,1			
		Altre prestazioni	30,9			
		Altri costi	-			
		Spese generali	291,6			
TOTALE CONSORZIO CORISA			2.025,2	1.620,2	16,8	

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/milioni)	TERMINE PROGETTO
3		CEOM S.C.p.A PALERMO				
	201	TECNOL. DI ROBOTICA AV. PER SOTTOMARINI				30.06.98
		Personale	1.355,0			
		Formazione	86,0			
		Viaggi e missioni	70,0			
		Beni non durevoli	-			
		Attrezzature	1.663,0			
		Altri materiali	80,0			
		Consulenze e commesse	2.069,0			
		Altre prestazioni	1.039,0			
		Altri costi	-			
		Spese generali	340,0			
		Totale	6.702,0	5.361,6	28,0	
	203	SIST.AUTOM.CONTR.QUALITA' ACQUE MARINE				30.06.98
		Personale	948,0			
		Formazione	91,0			
		Viaggi e missioni	80,0			
		Beni non durevoli	30,0			
		Attrezzature	1.270,0			
		Altri materiali	-			
		Consulenze e commesse	2.031,0			
		Altre prestazioni	1.303,0			
		Altri costi	-			
		Spese generali	237,0			
		Totale	5.990,0	4.792,0	25,9	
TOTALE CEOM S.C.p.A.			12.692,0	10.153,6	53,9	
3		METAPONTUM AGROBIOS S.C.p.A. MATERA				
	74	PROGETTO BIOGENE				30.09.98
		Personale	5.547,0			
		Formazione	43,0			
		Viaggi e missioni	50,0			
		Beni non durevoli	917,0			
		Attrezzature	570,0			
		Altri materiali	27,0			
		Consulenze e commesse	780,0			
		Altre prestazioni	471,0			
		Altri costi	100,0			
		Spese generali	1.387,0			
TOTALE AGROBIOS			9.892,0	7.913,6	51,3	
TOTALE PROGETTI DI RICERCA			33.078,2	26.462,6	180,9	

CONTRATTO DI PROGRAMMA GRUPPO ENI
Progetti di formazione

Tabella 4

N. SCHEDA	N. PROGETTO	INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/milioni)	TERMINE PROGETTO
4		AGIP PETROLI S.p.A. TARANTO				
		ADDETTI ATTIVITA' INDUSTRIALI				30.06.94
		Gestione dell'intervento	144,8			
		Materiale didattico / logistica	36,7			
		Personale in formazione	1.516,1			
		docenza e preparazione corsi	453,9			
		varie	47,0			
		Totale	2.198,5	1.700,4	14,2	
4		AGIP PETROLI S.p.A. MILAZZO				
		ADDETTI ATTIVITA' INDUSTRIALI				30.06.94
		Gestione dell'intervento	261,0			
		Materiale didattico / logistica	78,5			
		Personale in formazione	1.602,0			
		docenza e preparazione corsi	253,3			
		varie	8,0			
		Totale	2.202,8	1.871,2	15,9	
TOTALE AGIP			4.401,3	3.571,6	30,1	
4		ENIRISORSE S.p.A. MARCIANISE				
	126	OP.RI IMP.PROD.NE PIOMBO SECONDARIO				31.10.92
		Gestione dell'intervento	132,0			
		Materiale didattico / logistica	3,8			
		Personale in formazione	254,1			
		docenza e preparazione corsi	221,2			
		varie	35,7			
TOTALE ENIRISORSE			646,8	452,8	6,5	
TOTALE FORMAZIONE			5.048,1	4.024,4	36,6	

Tabelle riassuntive

Tabella 5

VALORI COMPLESSIVI PER SOCIETA'

INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/milioni)	OCCUPATI AL 31/12/97	
				INTERNI	TOTALE
AGIP PETROLI S.p.A					
INVESTIMENTI TECNOLOGICO INDUSTRIALI					
Progett.ne e dir.ne lavori	191.642,0				
Op. murarie ed assimilate	55.218,0				
Macch. Imp. ed att.re	786.663,0				
Totale Investimenti	1.033.523,0				
Scorte	9.400,0				
Totale	1.042.923,0	284.592,0	1.013,9	1.123	2.374
CENTRI DI RICERCA					
Progett.ne e dir.ne lavori	3.225,0				
Op. murarie ed assimilate	7.895,0				
Macch. Imp. ed att.re	18.232,0				
Totale Investimenti	29.352,0				
Scorte	-				
Totale	29.352,0	15.535,3	111,0	36,0	36,0
PROGETTI DI FORMAZIONE					
Gest.dell'intervento	405,8				
Mat.le didatt./logist.	115,2				
Pers.le in formazione	3.118,1				
doc.za e prep.ne corsi	707,2				
varie	55,0				
Totale	4.401,3	3.571,6	30,1		
TOTALE AGIP	1.076.676,3	303.698,9	1.155,0	1.159	2.410

INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/milioni)	OCCUPATI AL 31/12/97	
				INTERNI	TOTALE
CONSORZIO CENTRO RICERCHE SUD MILAZZO					
PROGETTI DI RICERCA					
Personale	2.985,0				
Formazione	1.108,0				
Viaggi e missioni	385,0				
Beni non durevoli	-				
Attrezzature	-				
Altri materiali	392,0				
Consulenze e commesse	2.560,0				
Altre prestazioni	441,0				
Altri costi	-				
Spese generali	598,0				
TOTALE C.C.R.S.	8.469,0	6.775,2	58,9	-	-
ENIRISORSE S.p.A					
INVESTIMENTI TECNOLOGICO INDUSTRIALI					
Progett.ne e dir.ne lavori	5.108,0				
Op. murarie ed assimilate	27.204,0				
Macch. Imp. ed att.re	85.592,0				
Totale Investimenti	117.904,0				
Scorte	-				
Totale	117.904,0	35.451,4	384,0	860	1.370
CENTRI DI RICERCA					
Progett.ne e dir.ne lavori	92,0				
Op. murarie ed assimilate	1.850,0				
Macch. Imp. ed att.re	1.345,0				
Totale Investimenti	3.287,0				
Scorte	-				
Totale	3.287,0	2.052,3	36,9	15	15
PROGETTI DI FORMAZIONE					
Gest.dell'intervento	132,0				
Mat.le didatt./logist.	3,8				
Pers.le in formazione	254,1				
doc.za e prep.ne corsi	221,2				
varie	35,7				
Totale	646,8	452,8	6,5		
TOTALE ENIRISORSE	121.837,8	37.956,5	427,4	875	1.385

INIZIATIVE	INVESTIMENTI (Lire/milioni)	ONERI PER L'ERARIO (Lire/milioni)	COMPENSI E COLLAUDI (Lire/milioni)	OCCUPATI AL 31/12/97	
				INTERNI	TOTALE
CONSORZIO CORISA PORTO VESME					
PROGETTI DI RICERCA					
Totale	2.025,2	1.620,2	16,8		
TOT. CONS.CORISA	2.025,2	1.620,2	16,8	-	-
CEOM S.C.p.A.					
CENTRI DI RICERCA					
Progett.ne e dir.ne lavori	23,0				
Op. murarie ed ass.te	-				
Macch.Imp. ed Att.re	1.927,0				
Totale	1.950,0	1.170,0	29,9	16	16
PROGETTI DI RICERCA					
Personale	2.303,0				
Formazione	177,0				
Viaggi e missioni	150,0				
Beni non durevoli	30,0				
Attrezzature	2.933,0				
Altri materiali	80,0				
Consul.e commesse	4.100,0				
Altre prestazioni	2.342,0				
Altri costi	-				
Spese generali	577,0				
Totale	12.692,0	10.153,6	53,9	-	-
TOTALE CEOM	14.642,0	11.323,6	83,8	16	16
METAPONTUM AGROBIOS S.C.a.r.l.					
PROGETTI DI RICERCA					
Totale	9.892,0	7.913,6	51,3	-	-
TOTALE AGROBIOS	9.892,0	7.913,6	51,3	-	-
TOTALE GENERALE	**1.233.542,3**	**369.288,0**	**1.793,2**	**2.050**	**3.811**

00A14353

DELIBERAZIONE 29 settembre 2000.

Programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003. (Deliberazione n. 108/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto in particolare l'art. 6-*bis* del predetto decreto legislativo - introdotto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281 - concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca;

Visto inoltre il successivo art. 13 del medesimo decreto concernente la procedura di approvazione del programma statistico nazionale;

Visti gli articoli 2, comma 4, 8, comma 1 e 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed in particolare l'art. 6, comma 1, che demanda alla Conferenza Stato-regioni il compito, tra l'altro, di favorire l'interscambio di dati e di informazioni sull'attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e dalle province autonome;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Vista la propria delibera n. 71/99 del 14 maggio 1999, concernente gli orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno (PSM) ed in particolare il punto 3.1 lett. *e)*, che prevede fra l'altro il rafforzamento della disponibilità di informazioni nell'ambito del sistema statistico nazionale, per migliorare il processo di misurazione dell'efficacia degli investimenti adottati nel quadro del PSM;

Considerato che il programma statistico nazionale costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del sistema statistico nazionale, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a regioni ed enti locali attualmente in corso;

Ritenuto che in tale contesto vadano incrementate la qualità e la quantità delle informazioni statistiche ai fini della valutazione e del monitoraggio delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici, con particolare riferimento sia alle azioni cofinanziate con fondi strutturali e ricomprese nel programma di sviluppo del Mezzogiorno, che alle attività connesse alla costituzione del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), anche in vista dell'articolazione territoriale in aree socio-economiche prevista dall'art. l, comma 9, della predetta legge n. 144/1999;

Considerato che lo sviluppo qualitativo e quantitativo dell'informazione statistica comporta il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del sistema statistico nazionale di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989 ed in particolare delle amministrazioni centrali, regionali, locali e delle Camere di commercio, chiamate a svolgere compiti di valutazione e monitoraggio e che tale incremento qualitativo e quantitativo della produzione di informazioni statistiche da parte delle stesse amministrazioni costituirà strumento di misurazione dell'efficacia dell'intervento pubblico e dell'efficienza della pubblica amministrazione;

Ritenuto che il complesso delle rilevazioni collocate all'interno del programma statistico nazionale debba rappresentare la base ordinaria di riferimento per le predette attività;

Considerato altresì che l'azione di sviluppo informativo impegna l'Istituto nazionale di statistica a svolgere un determinante ruolo di impulso e coordinamento metodologico, nel quadro di un maggior dettaglio territoriale delle informazioni, assicurandone la continuità temporale e spaziale;

Acquisito il parere favorevole della conferenza unificata Stato, città ed autonomie locali e Stato-regioni in data 20 luglio 2000;

Su proposta del presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il programma statistico nazionale per il triennio 2001-2003, predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, che costituisce il principale strumento d'indirizzo dell'informazione statistica per i soggetti appartenenti al sistema statistico nazionale e che prevede, quale obiettivo generale per il prossimo triennio, l'accelerazione dello sviluppo del SISTAN, sia in termini strutturali che funzionali.

Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:

innalzamento della cultura statistica;

orientamento privilegiato alle esigenze degli utilizzatori;

rilancio e consolidamento degli uffici di statistica del sistema;

miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi di produzione, con particolare riguardo allo sviluppo di statistiche del territorio;

costruzione di sistemi informativi;

predisposizione dell'informazione strutturale di riferimento, attraverso la progettazione e la realizzazione, secondo linee integrate, dei censimenti degli anni 2000-2001;

integrazione della produzione del SISTAN in ambito europeo;

Ribadisce

l'esigenza che nella fase di realizzazione del programma statistico nazionale sia assicurata maggiore omogeneità nella produzione di informazioni statistiche coerenti con le esigenze di monitoraggio e valutazione delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici da parte di tutti i soggetti del SISTAN, in linea con quanto

previsto dalla propria delibera n. 71/1999 del 14 maggio 1999, richiamata in premessa ed in stretto raccordo con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

Raccomanda

alle amministrazioni chiamate a svolgere compiti di valutazione e di monitoraggio delle politiche di sviluppo e degli investimenti pubblici richiamate in premessa, il rafforzamento qualitativo e quantitativo delle relative informazioni statistiche, in coerenza con quanto indicato nel programma di sviluppo del Mezzogiorno e negli altri strumenti di programmazione delle politiche strutturali cofinanziate da risorse dell'Unione europea, anche avvalendosi del supporto dei nuclei di programmazione, valutazione e monitoraggio di cui all'art. 1 della citata legge n. 144/1999, ed in stretto collegamento con i relativi uffici di statistica;

Prende atto

che l'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 144/1999, è impegnato ad assicurare che, per l'intero territorio nazionale, i dati rilevanti a fini di politica economica siano disponibili, oltre che per ripartizioni amministrative, anche per sistemi locali di lavoro.

Le indicazioni di cui alla presente delibera saranno oggetto di specifica attenzione in sede di approvazione dei futuri aggiornamenti annuali del programma statistico nazionale.

Roma, 29 settembre 2000

Il Presidente: AMATO

00A14337

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto della Assicuratrice Edile S.p.a, in Milano. (Provvedimento n. 01726).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Assicuratrice Edile S.p.a., con sede in Milano, via A. De Togni n. 2;

Vista la delibera assunta in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Assicuratrice Edile S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate ai seguenti articoli dello statuto sociale: articoli 1, 2, 3 - modificati solo nel testo; articoli ex 5, 6, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32 - modificati nel testo e rinumerati; articoli ex 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26 - abrogati; articoli 11, 15, 17, 20, 23 - inseriti *ex novo*; art. ex 31 - invariato nel testo ma rinumerato;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Assicuratrice Edile s.p.a., con sede in Milano, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 1.

Denominazione

Riformulazione dell'articolo: «La società è denominata Assicuratrice Edile S.p.a.», (in luogo della precedente previsione statutaria: è costituita una società per azioni con la denominazione «Assicuratrice Edile S.p.a.»).

Nuova disciplina: possibilità di tradurre la denominazione sociale, per l'attività all'estero, anche nelle lingue dei Paesi in cui la società opera: modalità;

Art. 2.

Sede

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «La società ... può istituire, modificare e sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali e dipendenze sia in Italia sia all'estero» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La società ... può ... istituire e sopprimere altre sedi e succursali, agenzie e rappresentanze nelle altre città d'Italia e all'estero»);

Art. 3.

Oggetto

Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) esercizio dei rami: «La società ha per oggetto l'esercizio, sia in Italia sia all'estero, di tutti i rami di assicurazione, ivi comprese le operazioni di capitalizzazione, e delle riassicurazioni di qualsiasi specie» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La società ha per oggetto: l'esercizio, in Italia ed all'estero, dell'assicurazione e riassicurazione in tutti i rami vita ed in tutti i rami danni, cosi come previsto dalle leggi speciali sulle assicurazioni, sotto qualsiasi forma anche in via indiretta o di riassicurazione e retrocessione»).

Soppressione della possibilità, per il consiglio di amministrazione, di limitare, con delibera, l'attività a qualche ramo specifico o l'esclusione di alcuni rami assicurativi;

b) assunzione di interessenze: «... può assumere ... interessenze e partecipazioni in altre imprese od enti aventi oggetto analogo o affine al proprio, assumere la rappresentanza o la gestione» (in luogo della precedente previsione statutaria: «La società potrà inoltre assumere, ... interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo o affine o connesso al proprio, assumendo pure la rappresentanza e la gestione»);

c) compimento di operazioni: «La società può inoltre compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare d'investimento e di disinvestimento funzionalmente connesso con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento» (in luogo della precedente previsione statutaria: «essa potrà compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare, amministrativa, tecnica, legale e finanziaria che sia inerente od utile al conseguimento dell'oggetto sociale»).

Nuova disciplina (ampliamento dell'oggetto sociale):

a) possibilità di gestione delle forme di previdenza per l'erogazione ai trattamenti pensionistici complementari, costituzione e gestione di fondi pensione aperti e svolgimento delle attività accessorie e funzionali alla gestione dei fondi pensione;

b) possibilità di assumere interessenze e partecipazioni in imprese o enti aventi fini diversi, a scopo di investimento e nei limiti di legge.

Nuova disciplina: divisione della gestione della società in due sezioni, denominate «A» e «B», quest'ultima comprendente le operazioni relative alle assicurazioni e riassicurazioni sulla vita e alle capitalizzazioni e la prima comprendente tutte le operazioni sociali non assegnate alla predetta sezione «B»;

abrogazione dell'ex art. 4, luogo di elezione del domicilio dei soci, in relazione ai rapporti dei medesimi con la società: sede sociale;

ex art. 5, rinumerato art. 4 (durata). Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di durata della società: «La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata» (in luogo della precedente previsione statutaria: «la durata della società è fissata dalla data dell'atto costitutivo fino al 31 dicembre 2050. Essa potrà essere prorogata per diliberazione dell'assemblea»);

ex art. 6, rinumerato art. 5 (capitale - azioni - obbligazioni)

a) nuovo ammontare del capitale sociale: L. 24.000.000.000 (in luogo del precedente pari a L. 16.000.000.000) suddiviso in n. 24.000.000 di azioni da L. 10.000 ciascuna (a seguito di riduzione del capitale sociale a L. l0.055.210.000 per copertura perdita residua esercizio 1999, contestuale ricostituzione del capitale a L. 16.000.000.000 ed aumento del medesimo per L. 8.000.000.000);

b) nuova determinazione della parte di capitale attribuita alla sezione B (vita e capitalizzazioni): L. 10.000.000.000 (in luogo della precedente attribuzione pari a L. 2.000.000.000, allora denominata «gestione ramo vita»);

c) nuove modalità di aumento del capitale sociale: «L'aumento del capitale sociale potrà avvenire anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi e con conferimenti di beni in natura e di crediti» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il capitale può essere: aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni»).

Nuova disciplina in materia di azioni: individuazione delle azioni nominative e possibilità, per l'azionista, di optare tra azioni nominative o al portatore in presenza di azioni interamente liberate.

Introduzione della possibilità, per la società, di emettere obbligazioni nei modi e termini di legge;

abrogazione dell'ex art. 7, modalità di riduzione del capitale sociale da parte dell'assemblea;

abrogazione dell'ex art. 8, disciplina delle azioni interamente liberate;

abrogazione dell'ex art. 9, riserva ai soci del diritto di opzione in caso di aumento del capitale e disciplina dei versamenti di capitale in caso di parziale versamento di capitale sottoscritto;

ex art. 10, rinumerato art. 6 (assemblea). Nuova disciplina: rinvio alle norme di legge in materia di convocazione, costituzione e deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di luoghi di convocazione dell'assemblea: «Le assemblee sono convocate dal consiglio di amministrazione anche fuori della sede sociale purché in Italia o

in Francia» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea è convocata in via ordinaria o straordinaria dal consiglio di amministrazione nei modi di legge, sia presso la sede sociale che in altra località da esso indicata»).

Riformulazione dell'articolo in materia di validità dell'assemblea, anche qualora non previamente convocata: «... quando ad essa siano presenti tutti gli amministratori, i componenti del collegio sindacale e rappresentato l'intero capitale sociale» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... quando ad essa siano presenti tutti i membri del consiglio di amministrazione, i sindaci effettivi e l'intero capitale sociale»);

ex art. 11, rinumerato art. 7 (Intervento e rappresentanza in assemblea). In relazione alla possibilità, per gli azionisti, di farsi rappresentare in assemblea da qualsiasi persona, introduzione dell'espressione «... nei modi di legge» (in luogo della precedente formulazione: «... munita di delega purché non si tratti di dipendenti della società»).

Soppressione dell'ex periodo finale: «spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea»;

ex art. 12, rinumerato art. 8 (costituzione, presidenza e svolgimento dell'assemblea), riformulazione dell'articolo in materia di presidenza dell'assemblea: «L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in sua assenza o impedimento, dal vice presidente o, in difetto, da persona designata dall'assemblea stessa» (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea è presieduta dal presidente, dal vice presidente o da altra persona all'uopo designata dal consiglio di amministrazione e, in difetto, da chi verrà designato a tale scopo dall'assemblea stessa»).

In materia di nomina di un segretario, da parte dell'assemblea, su proposta del presidente, soppressione delle parole «anche non socio» e introduzione dell'espressione: «... e, occorrendo, due scrutatori scelti fra gli azionisti od i sindaci».

Nuova disciplina in materia di:

a) competenze del presidente dell'assemblea: constatazione della regolarità delle deleghe e del diritto di intervento in assemblea, direzione dei lavori assembleari e scelta del sistema di votazione, comunque palese;

b) verbale di assemblea: contenuto e soggetti preposti alla firma; casi di redazione del verbale a cura del notaio;

abrogazione dell'ex art. 13. Validità delle deliberazioni assembleari in seduta ordinaria;

abrogazione dell'ex art. 14. Validità delle deliberazioni assembleari in seduta straordinaria;

abrogazione dell'ex art. 15. Modalità di votazione ai fini delle deliberazioni assembleari e maggioranze richieste;

abrogazione dell'ex art. 16. Deliberazioni riservate al voto dell'assemblea;

abrogazione dell'ex art. 17. Risultanze delle deliberazioni assembleari: processo verbale;

abrogazione dell'ex art. 18. Obbligatorietà delle deliberazioni assembleari nei confronti degli azionisti;

ex art. 19, rinumerato art. 9 (Consiglio di amministrazione). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di numero minimo dei componenti il consiglio di amministrazione e di organo preposto alla nomina degli amministratori e alla determinazione della loro durata in carica: «... composto da non meno di 5 e non più di 11 amministratori, nominati dall'assemblea ordinaria, che durano in carica per un periodo massimo di tre anni e sono sempre rieleggibili. Prima di procedere alla nomina degli amministratori, l'assemblea ne determina il numero e la durata in carica» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... composto da un minimo di sette ad un massimo di undici membri siano o non azionisti. L'assemblea determina il loro numero. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili»).

Soppressione dell'ex periodo finale: «Valgono le norme di legge circa ogni altra questione relativa all'elezione, rinnovazione e sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione»;

ex art. 20, rinumerato art. 10 (cariche sociali). Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «Il consiglio di amministrazione ... elegge, fra i suoi componenti, il presidente ed, eventualmente, il vice-presidente; il consiglio può inoltre nominare uno o più amministratori delegati e può designare anche in via permanente un segretario, anche all'infuori dei suoi componenti. Il presidente presiede le sedute del consiglio di amministrazione ...» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il consiglio di amministrazione ... elegge, nel suo seno, ogni tre esercizi, un presidente ed un vice-presidente. Sempre ogni tre esercizi il consiglio potrà delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un amministratore delegato determinandone i poteri. Il consiglio elegge altresì un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi membri ... Le adunanze sono presiedute dal presidente ...»).

Nuova disciplina in materia di incarichi di presidenza del consiglio in caso di assenza o impedimento del presidente.

Soppressione, dal testo, della possibilità, per il consiglio, di nominare direttori e procuratori nonché soppressione della parte relativa alla convocazione del consiglio (soggetti preposti), del luogo di tenuta delle adunanze consiliari e delle modalità di convocazione (tempi e mezzi);

inserimento nuovo art. 11 (Riunioni del consiglio di amministrazione):

a) luogo di riunione del consiglio: sede sociale o altrove, purché in Italia o in un Paese dell'Unione europea;

b) soggetti preposti alla convocazione: presidente o, su richiesta, almeno due amministratori o due sindaci effettivi. Vice presidente in caso di assenza del presidente;

c) modalità di convocazione: mezzi, tempi di spedizione (anche in caso di urgenza), soggetti destinatari e luogo di destinazione (domicilio);

d) contenuto dell'avviso di convocazione;

e) casi di validità delle delibere consiliari in assenza di formale convocazione: presenze richieste e limiti;

f) possibilità di tenuta delle adunanze consiliari anche per teleconferenza o videoconferenza: condizioni ed effetti;

g) modalità temporali di raduno del consiglio: «con periodicità almeno trimestrale», anche in relazione all'introdotto obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio, sull'attività svolta dalla società e dalle sue controllate e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, con particolari riferimento alle operazioni in potenziale conflitto di interessi;

ex art. 21, rinumerato art. 12 (deliberazioni del consiglio di amministrazione). Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina: «Per la validità delle sedute del consiglio occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Per la validità delle deliberazioni ... occorrerà comunque la presenza di almeno la metà dei consiglieri in carica ed il voto della maggioranza dei presenti»).

Soppressione del rinvio alle disposizioni di legge in tema di validità delle deliberazioni e soppressione del periodo relativo ai soggetti preposti alla firma dei processi verbali del consiglio;

ex art. 22, rinumerato art. 13 (poteri del consiglio di amministrazione). Riformulazione dell'articolo: «Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi ed illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà necessarie ed opportune per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano espressamente riservate all'assemblea» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'assemblea degli azionisti»).

Nuova disciplina in materia di competenze attribuite al consiglio:

a) istituzione di un comitato esecutivo: modalità;

b) delega di attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti;

c) istituzione di comitati consultivi;

abrogazione dell'ex art. 23. Rappresentanza legale della società: soggetti e poteri;

abrogazione dell'ex art. 24. Soggetti preposti alla firma in nome della società;

ex art. 25, rinumerato art. 14 (compensi agli amministratori). Riformulazione dell'articolo: «... L'assemblea potrà attribuire al consiglio stesso e al comitato esecutivo, collettivamente o ai singoli suoi membri, un compenso anche in misura fissa, unica o periodica od una percentuale sugli utili di esercizio ... Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio» (in luogo della precedente previsione statutaria: «... L'assemblea, con deliberazione annuale, potrà inoltre attribuire al consiglio stesso, collettivamente ed ai singoli suoi membri, una indennità anche in misura fissa, unica o periodica, od una percentuale sugli utili di esercizio ... Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni della loro carica»).

Nuova disciplina:

a) determinazione dei compensi al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo a cura dell'assemblea;

b) ripartizione dei compensi determinati collettivamente dall'assemblea a cura del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;

abrogazione dell'ex art. 26. Competenze del consiglio di amministrazione in relazione alla nomina del comitato esecutivo;

inserimento nuovo art. 15 (direttore generale). Nomina di uno o più direttori generali a cura del consiglio di amministrazione e determinazione dei relativi poteri.

Obbligo, per i direttori generali, di assistere alle sedute del consiglio e del comitato esecutivo, con facoltà di esprimere pareri consultivi;

ex art. 27, rinumerato art. 16 (collegio sindacale). Nuova disciplina: rimborso ai sindaci delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Soppressione dell'espressione «e per la prima volta saranno designati nell'atto costitutivo» in relazione alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti;

inserimento nuovo art. 17 (rappresentanza della società). Attribuzione della rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, al presidente del consiglio di amministrazione nonché, con modalità stabilite dal consiglio, ai vice presidenti, agli amministratori delegati e ai direttori generali;

ex art. 28, rinumerato art. 18 (esercizio sociale). Riformulazione dell'articolo: «L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Gli esercizi sociali avranno inizio il 1° gennaio e si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno ...»).

Soppressione dell'espressione «Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1961» e soppressione dell'ex ultimo comma relativo alla redazione del bilancio;

ex art. 29, rinumerato art. 19 (ripartizione degli utili). Riformulazione dell'articolo: «L'utile netto risultante dal bilancio, dopo le assegnazioni alle riserve legali dei rami danni (sezione A) e vita (sezione B) nella misura stabilita dalla legge, sarà devoluto agli azionisti ed alle altre destinazioni che l'assemblea riterrà di deliberare, ivi compresa la costituzione di fondi aventi speciale destinazione» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Gli utili netti, dopo prelevato il 5% per la riserva legale, saranno ripartiti fra gli azionisti, salvo che l'assemblea, su proposta del consiglio, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandare gli utili in tutto o in parte ai successivi esercizi»).

Soppressione dell'ex periodo finale relativo al pagamento dei dividendi;

inserimento nuovo art. 20 (acconti sul dividendo). Possibilità, per il consiglio, di deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi, nel rispetto della vigente normativa;

ex art. 30, rinumerato art. 21 (liquidazione). Riformulazione dell'articolo: «Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà tutte le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori»).

Nuova disciplina:

a) possibilità di sciogliere la società, o una delle sue sezioni, oltre che nei casi previsti dalla legge, per deliberazione dell'assemblea;

b) disciplina di assegnazione del patrimonio, in caso di scioglimento di una sola sezione, all'altra sezione;

ex art. 31, rinumerato art. 22 (foro competente). Invariato nel testo;

inserimento nuovo art. 23 (domicilio degli azionisti). Domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società: quello risultante dal libro dei soci;

ex art. 32, rinumerato art. 24 (norme di rinvio). Riformulazione dell'articolo: «Per tutto quanto non disposto nel presente statuto si applicano le norme di legge» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono con pieno effetto le disposizioni di legge in materia»).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A14338

PROVVEDIMENTO 8 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Arca assicurazioni S.p.a., in Verona. (Provvedimento n. 01727).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP dell'11 settembre 1996 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata all'Arca assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, via San Marco n. 48;

Vista la delibera assunta in data 16 maggio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Arca assicurazioni S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 16 e 20 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale dell'Arca assicurazioni S.p.a., con sede in Verona, con le modifiche apportate agli articoli:

«Art. 5 *(Capitale)*. — Nuovo ammontare del capitale sociale, sottoscritto e versato: L. 39.000.000.000 (in luogo del precedente importo pari a L. 27.000.000.000) diviso in 3.900.000 azioni da L. 10.000 ciascuna [a seguito di aumento del capitale per L. 12.000.000.000, attuato con sovrapprezzo azionario, pari a L. 1.680.000.000, e con sottoscrizione riservata in via esclusiva ad Arca Vita S.p.a. contestualmente al versamento dell'integrale importo dell'aumento sottoscritto nonché del relativo importo a titolo di sovrapprezzo, e quindi per complessive L. 13.680.000.000]»;

«Art. 16 *(Amministrazione)*. — Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità di comunicazione, anche in presenza di particolari circostanze»;

«Art. 20 *(Collegio sindacale)*. — Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del presidente del collegio sindacale: modalità;

b) presidente del collegio sindacale: requisiti richiesti;

c) cause di ineleggibilità, di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A14278

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato generale d'Italia di 1ª categoria in Odessa (Ucraina)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale d'Italia di 1ª categoria in Odessa (Ucraina) è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Roma, 2 ottobre 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A14280

Soppressione del consolato generale d'Italia di 1ª categoria in Düsseldorf (Repubblica federale di Germania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale d'Italia di 1ª categoria in Düsseldorf (Repubblica federale di Germania) è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dal 1° settembre 2000.

Roma, 2 ottobre 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A14281

Soppressione del consolato generale d'Italia di 1ª categoria in Aden (Repubblica dello Yemen)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(Omissis).

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale d'Italia di 1ª categoria in Aden (Repubblica dello Yemen) è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, avrà effetto a decorrere dal 1º settembre 2000.

Roma, 2 ottobre 2000

Il Ministro degli affari esteri
DINI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A14282

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, in Genova

Con provvedimento dell'8 agosto 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, via G. D'Annunzio, 101, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La Fondazione Cassa di risparmio di Genova e Imperia il 23 ottobre 2000 ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 23 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la Fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A14284

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Roma, in Roma

Con provvedimento del 30 ottobre 2000, è stato approvato lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, via Marco Minghetti, 17, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la Fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della Fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A14285

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 15 novembre 2000

Dollaro USA	0,8596
Yen giapponese	93,22
Dracma greca	340,13
Corona danese	7,4600
Lira Sterlina	0,60310
Corona svedese	8,6443
Franco svizzero	1,5228
Corona islandese	75,07
Corona norvegese	8,0365
Lev bulgaro	1,9463
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,672
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,51
Litas lituano	3,4381
Lat lettone	0,5387
Lira maltese	0,3960
Zloty polacco	3,9118
Leu romeno	21550
Tallero sloveno	211,4634
Corona slovacca	42,911
Lira turca	586690
Dollaro australiano	1,6516
Dollaro canadese	1,3316
Dollaro di Hong Kong	6,7044
Dollaro neozelandese	2,1579
Dollaro di Singapore	1,5004
Won sudcoreano	976,51
Rand sudafricano	6,5958

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14401

Istituzione di una commissione di esperti in materia contabile per gli enti pubblici

Con decreto 21 ottobre 2000 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituta una commissione di esperti per l'individuzione dei principi e dei criteri in materia di bilanci da applicarsi agli enti pubblici di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e dei principi generali di revisione da applicarsi agli enti pubblici non economici nazionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

00A14283

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Trofogin»

Estratto decreto n. 526 del 14 aprile 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TROFOGIN, nella forma e confezione: 0,5 mg crema vaginale - tubo da 30 g alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmigea S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Carmignani, 2 - c.a.p. 56127, Italia, codice fiscale n. 00109820506.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 0,5 mg crema vaginale tubo da 30 g;

A.I.C. n. 033767017 (in base 10), 106HM9 (in base 32);

forma farmaceutica: crema vaginale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Farmigea S.p.a. stabilimento sito in Ospedaletto Pisa (Italia), via G. B. Oliva, 8 (preparazione - ripartizione - confezionamento - controllo).

Composizione: 100 g:

principio attivo: estriolo 12,5 mg;

eccipienti: poliossietilenglicolepalmitostearato 18 g; gliceridi oleici poliossietilenati 3 g; trigliceridi neutri saturi 3 g; glicole propilenico 3 g; acido benzoico 0,2 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A14176

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Amikacina Lilly»

Estratto decreto n. 858 del 5 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale AMIKACINA LILLY, nelle forme e confezioni: 100 mg/2 ml soluzione iniettabile - una fiala; 250 mg/2 ml soluzione iniettabile - una fiala; 500 mg/2 ml soluzione iniettabile - una fiala alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733, c.a.p. 50019, Italia, codice fiscale n. 00426150488.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 100 mg/2 ml soluzione iniettabile, una fiala;

A.I.C. n. 033550017 (in base 10), 0ZZVQ1 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A nota: 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, com ma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Wassermann S.p.a. stabilimento sito in Alanno Scalo (Italy), contrada S. Emidio (manifattura - confezionamento); Eli Lilly Italia S.p.a. stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Italy), via Gramsci, 731/733 (confezionamento e controlli finali).

Composizione: una fiala:

principio attivo: amikacina solfato 114,34 mg, pari ad amikacina 100 mg;

eccipienti: sodio citrato 10,04 mg; sodio metabisolfito 2,64 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml;

confezione: 250 mg/2 ml soluzione iniettabile, una fiala;

A.I.C. n. 033550029 (in base 10), 0ZZVQF (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A nota: 55»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al com ma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Wassermann S.p.a. stabilimento sito in Alanno Scalo (Italy), contrada S. Emidio (manifattura - confezionamento) Eli Lilly Italia S.p.a. stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Italy), via Gramsci, 731/733 (confezionamento e controlli finali).

Composizione: una fiala:

principio attivo: amikacina solfato 285,85 mg, pari ad amikacina 250 mg;

eccipienti: sodio citrato 25,1 mg; sodio metabisolfito 6,6 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml;

confezione: 500 mg/2 ml soluzione iniettabile 1 fiala;

A.I.C. n. 033550031 (in base 10), 0ZZVQH (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A nota: 55».

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Alfa Wassermann S.p.a. stabilimento sito in Alanno Scalo (Italy), contrada S. Emidio (manifattura - confezionamento), Eli Lilly Italia S.p.a. stabilimento sito in Sesto Fiorentino (Italy), via Gramsci, 731/733 (confezionamento e controlli finali).

Composizione: una fiala:

principio attivo: amikacina solfato 571,7 mg, pari ad amikacina 500 mg;

eccipienti: sodio citrato 50,2 mg: sodio metabisolfito 13,2 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A14173

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Epitomax»

Estratto decreto n. 859 del 5 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale EPITOMAX, nelle forme e confezioni: «25 mg compresse rivestite con film» 60 compresse, «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse, «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse, «300 mg compresse rivestite con film» 60 compresse, «400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: J.C. Healthcare S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarotti, 23 - c.a.p. 20093, Italia, codice fiscale n. 09876740151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg compresse rivestite con film», 60 compresse;

A.I.C. n. 032335010 (in base 10), 0YUT52 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A nota: 67»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Janssen Cilag farmaceutica LDA stabilimento sito in Queluz De Baixo - Barcarena (Portogallo), estrada Consiglieri Pedroso, 69 A/B (produzione completa).

Composizione: una compressa da 25 mg:

principio attivo: topiramato 25 mg;

eccipienti: lattosio 30,85 mg; amido pregelatinizzato 6,4 mg; cellulosa microcristallina 13,75 mg; sodio amido glicolato 4 mg; magnesio stearato 0,4 mg; cera carnauba 0,0043 mg; opadry (bianco) 2,97 mg;

confezione: «50 mg compresse rivestite con film», 60 compresse;

A.I.C. n. 032335022 (in base 10), 0YUT5G (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A nota: 67»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Janssen-Cilag farmaceutica LDA stabilimento sito in Queluz De Baixo - Barcarena (Portogallo), estrada Consiglieri Pedroso, 69 A/B (produzione completa).

Composizione: una compressa da 50 mg:

principio attivo: topiramato 50 mg;

eccipienti: lattosio 61,7 mg; amido pregelatinizzato 12,8 mg; cellulosa microcristallina 27,5 mg; sodio amidoglicolato 8 mg; magnesio stearato 0,8 mg; cera carnauba 0,01 mg; opadry (giallo chiaro) 5 mg;

confezione: «100 mg compresse rivestite con film», 60 compresse;

A.I.C. n. 032335034 (in base 10), 0YUT5U (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A nota: 67»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Janssen-Cilag farmaceutica LDA stabilimento sito in Queluz De Baixo - Barcarena (Portogallo), estrada Consiglieri Pedroso, 69 A/B (produzione completa).

Composizione: una compressa da 100 mg:

principio attivo: topiramato 100 mg;

eccipienti: lattosio 123,4 mg; amido pregelatinizzato 25,6 mg; cellulosa microcristallina 55 mg; sodio amidoglicolato 16 mg; magnesio stearato 1,6 mg; cera carnauba 0,02 mg; opadry (giallo chiaro) 10 mg;

confezione: «200 mg compresse rivestite con film», 60 compresse;

A.I.C. n. 032335046 (in base 10), 0YUT66 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A nota: 67»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)* comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Janssen-Cilag farmaceutica LDA stabilimento sito in Queluz De Baixo - Barcarena (Portogallo), estrada Consiglieri Pedroso, 69 A/B (produzione completa).

Composizione: una compressa da 200 mg:

principio attivo: topiramato 200 mg;

eccipienti: lattosio 43,5 mg; amido pregelatinizzato 36,5 mg; cellulosa microcristallina 56 mg; sodio amidoglicolato 14 mg; magnesio stearato 1,8 mg; cera carnauba 0,02 mg; opadry (rosa salmone) 10,9 mg;

confezione: «300 mg compresse rivestite con film», 60 compresse;

A.I.C. n. 032335059 (in base 10), 0YUT6M (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Janssen-Cilag farmaceutica LDA stabilimento sito in Queluz De Baixo - Barcarena (Portogallo), estrada Consiglieri Pedroso, 69 A/B (produzione completa).

Composizione: una compressa da 300 mg:

principio attivo: topiramato 300 mg;

eccipienti: lattosio 65,25 mg; amido pregelatinizzato 54,75 mg; cellulosa microcristallina 84 mg; sodio amidoglicolato 21 mg; magnesio stearato 2,7 mg; cera carnauba 0,03 mg; opadry (rosso scuro) 13,6 mg;

confezione: «400 mg compresse rivestite con film», 60 compresse;

A.I.C. n. 032335061 (in base 10), 0YUT6P (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «C»;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Janssen-Cilag farmaceutica LDA stabilimento sito in Queluz De Baixo - Barcarena (Portogallo), estrada Consiglieri Pedroso, 69 A/B (produzione completa).

Composizione: una compressa da 400 mg:

principio attivo: topiramato 400 mg;

eccipienti: lattosio 87 mg; amido pregelatinizzato 73 mg; cellulosa microcristallina 112 mg; sodio amidoglicolato 28 mg; magnesio stearato 3,6 mg; cera carnauba 0,04 mg; opadry (bianco) 18,1 mg;

indicazioni terapeutiche: vedere stampati in allegato;

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A14174

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Oraloxacil»

Estratto decreto n. 861 del 10 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità ORALOXACIL, nella forma e confezione: 1 g compresse 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: New Research S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), piazza Don Luigi Sturzo, 34 - c.a.p. 04011, Italia, codice fiscale n. 01759860594.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 g compresse 12 compresse;

A.I.C. n. 033571011 (in base 10), 100J63 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini dello fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fulton Medicinali S.p.a. stabilimento sito in Arese (Milano), via Marconi, 28/9 (produzione confezionamento e controllo); La.Fa.Re. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano (Napoli), via Sac. Benetto Cozzolino n. 77 (produzione confezionamento controllo).

Composizione: una compressa:

principio attivo: flucloxacillina sodica monoidrato 1088 mg;

eccipienti: carbossimetilcellulosa sodica 100 mg; polivinilpirrolidone 40 mg; magnesio stearato 12 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A14168

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Fluclox»

Estratto decreto n. 862 del 10 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUCLOX, nella forma e confezione: 1 g compresse - 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farma uno S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42 - c.a.p. 84083 Italia, codice fiscale n. 02732270653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 1 g compresse - 12 compresse;

A.I.C. n. 033558014 (in base 10), 1003HY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fulton medicinali S.p.a. stabilimento sito in Arese (Milano) Italia, via Marconi, 28/9 (produzione completa e controlli); La.Fa.Re. S.r.l. stabilimento sito in Ercolano (Napoli) Italia, via Sac. Ben. Cozzolino, 77 (produzione completa e controlli).

Composizione: una compressa:

principio attivo: flucloxacillina sodica monoidrato 1088 mg;

eccipienti: carbossimetilcellulosa sodica 100 mg; polivinilpirrolidone 40 mg; magnesio stearato 12 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A14169

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Metoprololo»

Estratto decreto n. 864 del 10 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico METOPROLOLO, nella forma e confezione: 200 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70 - c.a.p. 00181 Italia, codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 200 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse;

A.I.C. n. 032019022/G (in base 10), 0YK4LG (in base 32);

forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato (rivestita con film);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Allphamed Pharbil Arzneimittel Gmbh stabilimento sito in Bielefeld (Germania), Reichenbergerstrasse 43 (tutte); A.C.R.A.F. S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione compressa: dati espressi per una compressa:

principio attivo: metoprololo tartrato 200 mg;

eccipienti: Eudragit RS PO 80 mg; lattosio monoidrato 66 mg; magnesio stearato 35 mg; amido di mais 20 mg; biossido di silicio colloidale 2 mg.

Composizione rivestimento: dati espressi per una compressa:

principio attivo: xxx;

eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa 4,4 mg; macrogol 4000 1,1 mg; talco 0,6 mg; biossido di titanio (E 171) 0,9 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A14167

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Algosenac»

Estratto decreto n. 866 del 10 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ALGOSENAC, nelle forme e confezioni: 75 mg/3 ml soluzione iniettabile una fiala; 75 mg/3 ml soluzione iniettabile 5 fiale alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Industria farmaceutica galenica senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni D'Arbia (Siena), via Cassia nord n. 3 - c.a.p. 53014 Italia, codice fiscale n. 00050110527.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 75 mg/3 ml soluzione iniettabile una fiala;

A.I.C. n. 033771015 (in base 10), 106MJ7 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria farmaceutica galenica senese, stabilimento sito in Monteroni D'Arbia (Italia), via Cassia nord n. 3 (produzione completa).

Composizione: una fiala:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: mannitolo 18 mg; alcool benzilico 120 mg; propilenglicole 600 mg; sodio metabisolfito 2 mg; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,6 mg e 0,7 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 3 ml;

confezione: 75 mg/3 ml soluzione iniettabile 5 fiale;

A.I.C. n. 033771027 (in base 10), 106MJM (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 448;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Industria farmaceutica galenica senese, stabilimento sito in Monteroni D'Arbia (Italia), via Cassia nord n. 3 (produzione completa).

Composizione: una fiala:

principio attivo: diclofenac sodico 75 mg;

eccipienti: mannitolo 18 mg; alcool benzilico 120 mg; propilenglicole 600 mg; sodio metabisolfito 2 mg; sodio idrossido in quantità compresa tra 0,6 mg e 0,7 mg; acqua p.p.i. quanto basta a 3 ml.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

00A14175

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Flosodic»

Estratto decreto n. 872 del 10 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLOSODIC, nella forma e confezione: 275 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare 6 fiale polvere + 6 fiale solvente alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Linea salute by Tosi S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novara, corso della Vittoria, 12/B - c.a.p. 28100 Italia, codice fiscale n. 01186910038.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 275 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare, 6 fiale polvere + 6 fiale solvente;

A.I.C. n. 032895031 (in base 10), 0ZCW1R (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: C;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 48 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto biochimico pavese Pharma S.p.a. stabilimento sito in Pavia (Italia), viale Certosa, 10 (tutte).

Composizione fiala liofilizzato: dati espressi per una fiala:

principio attivo: naproxene sodico 275 mg;

eccipienti: mannite 50 mg.

Composizione fiala solvente: dati espressi per una fiala:

principio attivo: xxx;

eccipienti: lidocaina cloridrato 20 mg; lidocaina base 3 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A14170

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Flutamide Recordati»

Estratto decreto n. 873 del 10 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale FLUTAMIDE RECORDATI, nella forma e confezione: 250 mg compresse 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1 - c.a.p. 20148 Italia, codice fiscale n. 00748210150.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: 250 mg compresse 30 compresse;

A.I.C. n. 034403016 (in base 10), 10TWQ8 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pharmascience Inc. stabilimento sito in Montreal-Quebec (Canada), Darnley RD, 8400 (produzione e confezionamento); Dominion Pharma Ltd. stabilimento sito in Haslemeresurrey (U.K.), Dominion House, Lion lane (controllo del prodotto finito).

Composizione: una compressa:

principio attivo: flutamide 250 mg;

eccipienti: lattosio 99,5 mg; calcio fosfato dibasico 50 mg; destrati 50 mg; croscarmellosio sodico 50 mg; sodio laurilsolfato 15 mg; silice colloidale 6 mg; acido stearico 45 mg; cellulosa microcristallina 184,5 mg.

Indicazioni terapeutiche: come da stampati allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A14171

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Gestroltex»

Estratto decreto n. 874 del 10 ottobre 2000

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale GESTROLTEX, nella forma e confezione: 160 mg compresse - 30 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Appiani, 22 - c.a.p. 20121 Italia, codice fiscale n. 03670780158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: 160 mg compresse - 30 compresse;

A.I.C. n. 034227013 (in base 10), 10NJU5 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa;

classe: «A nota: 28»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Doppel farmaceutici stabilimento sito in Piacenza Italia, stradone Farnese, 118 (controllo materiali di partenza, preparazione, ripartizione, comprimitura, confezione finale).

Composizione: una compressa:

principio attivo: megestrolo acetato 160 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 140 mg; lattosio 73 mg; sodio carbossimetilcellulosa 20 mg; metildrossipropilcellulosa 2 mg; glicerolpolietilenglicole 2 mg; magnesio stearato 3 mg.

Indicazioni terapeutiche: indicate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A14172

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Elenco delle domande presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali, in applicazione dell'art. 8, primo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sulla disciplina dell'attività sementiera, autunno 2000.

COSTITUTORE DICHIARATO	DENOMINAZIONE SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'
ABT LOFTS SEED EAST STROUDSBURG PANNSYLVANIA -USA-	FESTUCA ARUNDINACEA	Selen (1)
AGRA SOCIETA' DEL SEME MASSA LOMBARDA (RA)	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Nausica
AGRI-OBTENTIONS GUYANCOURT -F -	DACTYLIS (PANNOCCHINA)	378
AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE OF THE HUNGARIAN ACCADEMY SCIENCE MARTONVASAR HU	FRUMENTO TENERO	Mv 13-98 Mv 28-98
AGRIGENETICS D.O.O. OSIJEK HR	FRUMENTO TENERO	AG-73-99
AGROSERVICE S.P.A. E BUCCI ROSA SAN SEVERINO MARCHE (MC)	FRUMENTO DURO	Euro
	FRUMENTO TENERO	Induno
APSOVSEMENTI SRL VOGHERA (PV)	FRUMENTO TENERO	MD19 QA04

COSTITUTORE DICHIARATO	DENOMINAZIONE SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'
ASGROW ITALIA VEGETABLE SEEDS SRL LODI (LO)	FINOCCHIO	Plinio
BARENBRUG HOLLAND BV OOSTERHOUT NL	FESTUCA ARUNDINACEA	BAR FA 08 PB (1)
		BAR FA 6LV (1)
	FESTUCA ROSSA	BAR FRR 8CR13 (1)
	LOGLIO D'ITALIA E LOGLIO WESTERVOLDI	BARLWT9310
	LOGLIO PERENNE O LOIETTO INGLESE	BAR RA 08 PREP (1)
CAUSSADE SEMENCES CAUSSADE F	COLZA	Bobi
		Combi
		Dali
		Evri
		Magi
		Sulki
CEBECO ZADEN B.V. GA VLIJMEN NL	FRUMENTO TENERO	Cebeco 0008
	ORZO DISTICO	PRO 2WB 9992
CENTRO REGIONALE AGRARIO SPERIMENTALE CAGLIARI (CA)	FRUMENTO DURO	Karalis
CO.NA.SE. CONSORZIO NAZIONALE SEMENTI SCRL CONSELICE (RA)	FRUMENTO DURO	F8.92 130
	FRUMENTO TENERO	F8.92 53
D.J. VAN DER HAVE B.V. AA RILLAND NL	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Ofanto
		Varano

COSTITUTORE DICHIARATO	DENOMINAZIONE SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'
DANISCO SEED HOLEBY DK	COLZA	Costa Innovation
DLF-TRIFOLIUM DANSK PLANTEFORAEDLING STORE HEDDINGE DK	FESTUCA ARUNDINACEA	DP-FA951 (1) Starlet (1)
	FIENAROLA DEI PRATI	DP-LF300 (1)
	LOGLIO PERENNE O LOIETTO INGLESE	Esquire (1)
ERAF BEYNES FR	LOGLIO D'ITALIA E LOGLIO WESTERVOLDI	P5
FLORIMOND DESPREZ CAPPELLE-EN-PEVELLE F	FRUMENTO DURO	Alfaro Capri Kievlanka
	FRUMENTO TENERO	FD 97005-29-4 FD 97005/27/2 FD97046-27 FD97050
	ORZO DISTICO	E93087-533 E94173-503
G.A.E. RECHERCHE MAISSE FR	FRUMENTO DURO	TAZ 12.26
	FRUMENTO TENERO	GA1F55
GIORDANI GUIDO SAN PIETRO IN CASALE (BO)	FRUMENTO TENERO	P1198

COSTITUTORE DICHIARATO	DENOMINAZIONE SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'
INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE (I.N.R.A.) PARIS CEDEX 07 F	FRUMENTO DURO	2740
	LOGLIO D'ITALIA E LOGLIO WESTERVOLDI	Lusipin
ISEA S.P.A. FALCONARA MARITTIMA (AN)	FRUMENTO DURO	Catullo Pompeo
	FRUMENTO TENERO	Colledoro Valleverde
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LE COLTURE FORAGGERE LODI (MI)	LUPINELLA	Incoronata
JACKLIN SEED POST FALLS IDAHO -USA-	LOGLIO D'ITALIA E LOGLIO WESTERVOLDI	Tachimasari
LEMAIRE DEFFONTAINES SEMENCES AUCHY LES ORCHIES F	ORZO POLISTICO	LD 26
	TRITICALE	LD86T13
LUIGI SAMOGGIA BOLOGNA (BO)	FRUMENTO TENERO	T.716 T.817
MALIANI CESARE RECANATI (MC)	FRUMENTO DURO	Renzo
MARALDI DANIELE LONGIANO (FO)	CIPOLLA	Albatros (ex Alice) Primula Rossa

COSTITUTORE DICHIARATO	DENOMINAZIONE SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'
MICHEL OBTENTION PROVINS F	LOGLIO D'ITALIA E LOGLIO WESTERVOLDI	Bergamo
MONSANTO SAS TOURY FR	COLZA	CWH035 CWH036 CWH037
MOSCONI CESARE E GIORGIO ROMA (RM)	FRUMENTO DURO	Franco Valerio
OLTER SRL ASTI (AT)	BIETOLA DA COSTE	Corolla
	CAVOLFIORE	Nuvola
PFLANZENZUCHT SAKA GBR HAMBURG DE	TRITICALE	Lugano
PIONEER HI-BRED INT. INC. DES MOINES IOWA -USA-	FRUMENTO DURO	RDN0520K1
	FRUMENTO TENERO	PR22R58
PURE SEED TESTINGINC. HUBBARD OREGON -USA-	AGROSTIDE TENUE	PST9F7 (1)
	FESTUCA ARUNDINACEA	PST5MU (1) PST523 (1)
	FESTUCA OVINA	PST4AU (1) PST4UB (1)
	FESTUCA ROSSA	PSTEFL (1) PST4FRR (1) PST4S3CRFE (1) PST47TCR (1)

COSTITUTORE DICHIARATO	DENOMINAZIONE SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'
	FIENAROLA DEI PRATI	Bluestar (1)
	LOGLIO PERENNE O LOIETTO INGLESE	PST2VL (1)
ROBERTO GUARNIERI TRAVERSETOLO (PR)	FESTUCA DEI PRATI	COZ13
	FESTUCA ROSSA	COZ02
	LOGLIO D'ITALIA E LOGLIO WESTERVOLDI	CO21
RUSTICA PROGRAIN GENETIQUE MONDONVILLE F	COLZA	EGCE011
		EGCE012
		EGCE013
		EGC001
		EGC002
		EGC003
		EGC004
		EGC005
		EGC006
		EGC007
		EGC008
		EGC009
S.A.I.S.SOCIETA' AGRICOLA ITALIANA SEMENTI CESENA (FO)	CECE	Ares
SAATZUCHT ACKERMANN & CO. IRLBACH DE	ORZO DISTICO	AC92/H620/261
		Carrera
SCA ADRIEN MOMONT & FILS MONS EN PEVELE F	COLZA	MHHYB3

COSTITUTORE DICHIARATO	DENOMINAZIONE SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'
SEMILLAS BATLLE BARCELLONA ES	FRUMENTO DURO	Arcoduro Arcolino Maduro Vitrico
SERASEM PREMESQUES F	ORZO POLISTICO	S.8100
	TRITICALE	S.50093
SLECHTITELSKA STANICE HLADEKè ZIVOTICE S.R.O. HLADKé ZIVOTICE CS	FESTULOLIUM	HZ20DK (1)
SOCIETA' PRODUTTORI SEMENTI S.P.A. BOLOGNA (BO)	FRUMENTO DURO	Grecale Levante Normanno
	FRUMENTO TENERO	Delta Omega
STAZIONE CONSORZIALE SPERIMENTALE DI GRANICOLTURA PER LA SICILIA CALTAGIRONE (CT)	FRUMENTO DURO	Simeto (R)
TOHOKU SEED CO., LTD. 321-0964 UTSUNOMIYA JP	CAVOLO BROCCOLO	Gentleman
TOP GREEN SAS LES ALLEUDS FR	FIENAROLA DEI PRATI	Serene
VALLE AGRICOLA TARDITI E FERRANDO SRL CERRINA (AL)	FRUMENTO TENERO	Aster
	TRITICALE	Rex Titan

COSTITUTORE DICHIARATO	DENOMINAZIONE SPECIE	DENOMINAZIONE VARIETA'
VENTUROLI SEMENTI SNC DI VITTORIO VENTUROLI & C. PIANORO (BO)	FRUMENTO TENERO	VTA 31
VERNEUIL RECHERCHE VERNEUIL L'ETANG F	FRUMENTO TENERO	VR 98B857
	ORZO POLISTICO	VR 98H246
VERNEUIL SEMENCES DE PROVENCE VERNEUIL L'ETANG F	FRUMENTO DURO	DW443P25
		DX488506
		Puma
		Terra

00A14279

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al «Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258.». (Testo aggiornato pubblicato nel supplemento ordinario n. 172/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 246 del 20 ottobre 2000).

Nel testo aggiornato del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 34, seconda colonna, all'articolo 56, comma 1-*bis*, all'ultimo rigo, dove è scritto: «..., in qualità di forza di polizia specializzata in materia *di danno* ambientale.», leggasi: «..., in qualità di forza di polizia specializzata in materia ambientale.».

00A14350

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651268/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.